

166.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.		
Mozioni:		Interrogazioni a risposta in Commissione:			
Sbarbati Carletti	1-00165	9651	Giovanardi	5-01080	9664
Trabacchini	1-00166	9651	Mastrantuono	5-01081	9664
Risoluzioni in Commissione:			Bruni	5-01082	9665
Boghetta	7-00200	9654	Rossi Oreste	5-01083	9665
Cioni	7-00201	9654	Castagnola	5-01084	9666
Interpellanze:			Abaterusso	5-01085	9666
Mundo	2-00668	9655	Abaterusso	5-01086	9666
De Paoli	2-00669	9655	Masini	5-01087	9666
Rossi Oreste	2-00670	9655	Giovanardi	5-01088	9668
Interrogazioni a risposta orale:			Torchio	5-01089	9668
Giovanardi	3-00909	9659	Dalla Via	5-01090	9668
Tassi	3-00910	9661	Interrogazioni a risposta scritta:		
Borghesio	3-00911	9661	Berni	4-12814	9669
D'Alema	3-00912	9662	Nuccio	4-12815	9669
Calini Canavesi	3-00913	9662	Bonomo	4-12816	9669
Crippa	3-00914	9663	Russo Ivo	4-12817	9670
			Bertoli	4-12818	9670
			Bettin	4-12819	9671
			Savio	4-12820	9671

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1993

	PAG.		PAG.		
Tassi	4-12821	9671	Bolognesi	4-12854	9692
Piro	4-12822	9672	Latteri	4-12855	9692
Bettin	4-12823	9672	Bertoli	4-12856	9693
Piro	4-12824	9673	Testa Enrico	4-12857	9694
Rossi Oreste	4-12825	9674	Bonato	4-12858	9696
Pasetto	4-12826	9674	Brunetti	4-12859	9696
Tassi	4-12827	9674	Olivo	4-12860	9697
Pasetto	4-12828	9675	Bonato	4-12861	9697
Leone	4-12829	9675	Parlato	4-12862	9698
Olivo	4-12830	9677	Tatarella	4-12863	9699
Giannotti	4-12831	9678	Tatarella	4-12864	9699
Ingrao	4-12832	9678	Mengoli	4-12865	9700
Zampieri	4-12833	9679	Latronico	4-12866	9700
Pasetto	4-12834	9679	Scalia	4-12867	9700
Calzolaio	4-12835	9680	Pasetto	4-12868	9701
Scarlato	4-12836	9680	Turroni	4-12869	9702
Cardinale	4-12837	9681	Bonato	4-12870	9702
Olivo	4-12838	9681	Negri	4-12871	9703
Parlato	4-12839	9682	Vendola	4-12872	9703
Parlato	4-12840	9683	Piro	4-12873	9704
Parlato	4-12841	9683	Trabacchini	4-12874	9704
Parlato	4-12842	9684	Cicciomessere	4-12875	9705
Parlato	4-12843	9684	Colaiani	4-12876	9705
Parlato	4-12844	9685			
Tripodi	4-12845	9685	Apposizione di una firma ad una interpel-		
Giannotti	4-12846	9685	lanza		9708
Parlato	4-12847	9686			
Bargone	4-12848	9686	Apposizione di una firma ad una interro-		
Saretta	4-12849	9687	gazione		9708
Fini	4-12850	9687			
Maceratini	4-12851	9687	Apposizione di una firma ad una risolu-		
Dorigo	4-12852	9688	zione		9708
Testa Enrico	4-12853	9691			

MOZIONI

La Camera,

premesso che:

nella regione Marche, negli ultimi anni, è cresciuto, in modo preoccupante, un fenomeno di progressivo sfaldamento della realtà industriale e di aggravamento dei problemi occupazionali,

gli indicatori economici mettono in evidenza in modo inequivocabile la tendenza recessiva in atto nell'apparato produttivo regionale e soprattutto in quello della provincia di Ascoli Piceno;

la base occupazionale industriale in provincia di Ascoli si è gravemente ridotta con un tasso di disoccupazione pari al 7,5 per cento contro il 6,5 per cento della regione Marche;

sono stati perduti circa 9.000 posti di lavoro nell'ascolano, dei quali 1.000 attengono al settore agricolo, 5.000 al settore industriale e artigiano e 3.000 al settore terziario;

i disoccupati nella provincia di Ascoli Piceno nel 1992 sono circa 19.516 unità, per cui il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 13 per cento come media provinciale, e il 16 per cento nei 27 comuni della zona *ex Casmez*;

dei circa 4.760 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità della regione ad Ascoli oltre il 70 per cento è di sesso femminile specie nel comparto calzaturiero e tessile;

i settori tradizionali e strategici per l'economia della provincia quali: il calzaturiero, il tessile, il metalmeccanico, quello della chimica e della gomma, l'agricoltura sono in grave crisi per debolezza strutturale, per carenza di infrastrutture e pool di servizi a supporto, con diffuso disagio sociale;

i settori metalmeccanico, chimico e tessile nel 1992 sono ricorsi alla CIGO e CIGS per un totale di ben 671.677 ore rispetto alle 321.388 ore del 1991;

appare evidente un continuo e progressivo declino del settore produttivo e un aumento inarrestabile dei posti di lavoro a rischio;

impegna il Governo

1) ad ammettere la provincia di Ascoli Piceno ai benefici di cui alla legge n. 488 del 19 dicembre 1992;

2) a compiere scelte che puntino a potenziare il sistema industriale e a rilanciare e qualificare l'apparato produttivo e occupazionale delle Marche e del Piceno;

3) ad intervenire perché la regione Marche svolga un ruolo positivo per la piccola e media impresa, coinvolgendo in sede consultiva le forze imprenditoriali locali, sostenendone lo sviluppo e l'innovazione con precisi accordi di programma che realizzino una profonda modifica anche nel sistema degli incentivi, superando i gravi ritardi che ha accumulato su tali questioni.

(1-00165) « Sbarbati Carletti, Guglielmo Castagnetti ».

La Camera,

dopo l'assassinio del rappresentante della Resistenza iraniana Mhoammed Hussein Naghdi, che è anche un atto intimidatorio verso tutti coloro che sono impegnati a garantire in Italia, giustizia, libertà e solidarietà per il popolo iraniano, nelle istituzioni, nei partiti, nella società;

considerando l'ultima risoluzione di ferma condanna del regime iraniano per la ripetuta e flagrante violazione dei diritti umani e per le sue attività terroristiche all'estero, approvata dalla Commissione diritti umani dell'ONU il 10 marzo 1993 (la dodicesima emessa da questo organismo);

prendendo atto dell'accertato e confermato coinvolgimento del regime iraniano in gravi azioni terroristiche in diversi Paesi del mondo contro gli oppositori e contro gli interessi di altri Paesi, dell'esistenza dei governanti iraniani nella diffusione dell'integralismo e della destabilizzazione, e del suo preoccupante programma di riarmo;

considerando l'assoluta mancanza di rispetto per le leggi e il diritto internazionale mostrata dal regime di Tehran, e la sua insistenza sulla condanna a morte di uno scrittore straniero per un suo libro considerato blasfemo;

tenendo presenti le sempre più crescenti manifestazioni e operazioni antigovernative del popolo e della resistenza iraniani, nonostante la forte repressione;

in conformità con le risoluzioni del Parlamento europeo, con una presa di posizione della maggioranza del Senato americano, con una chiara presa di posizione del nuovo presidente degli Stati Uniti, con l'appello di 400 parlamentari italiani, e con l'ordine del giorno della Camera dei deputati n. 9/1650/3 e accettato dal Governo italiano come raccomandazione il 19 novembre scorso,

impegna il Governo:

1) ad assumere tutte le iniziative necessarie per assicurare che gli esecutori materiali dell'assassinio di Hussein Naghdi siano catturati e puniti e che i loro mandanti siano identificati; e se la conclusione delle indagini proverà un diretto coinvolgimento delle autorità iraniane, a rompere immediatamente le relazioni diplomatiche con il Governo di Tehran;

2) a non intraprendere nessuna iniziativa politica, economica e commerciale che possa essere considerata un sostegno al regime iraniano;

3) a riesaminare gli esistenti rapporti diplomatici e commerciali con l'Iran partendo da una chiara posizione di condanna

della politica aggressiva, terroristica e repressiva perseguita dall'attuale regime iraniano;

4) ad impedire col massimo rigore qualsiasi fornitura militare all'Iran e a cercare di diminuire la dipendenza italiana dalle forniture petrolifere iraniane;

5) ad agire nelle sedi internazionali affinché vengano approvate risoluzioni di ferma condanna dell'aggressività delle politiche repressive del regime iraniano, di sanzioni petrolifere e militari nei confronti di questo regime e affinché vengano processati i dirigenti di questo regime per la loro partecipazione ad atti criminali contro l'umanità;

6) ad aprire in modo chiaro e inequivocabile un dialogo con il Consiglio nazionale della resistenza iraniana e con tutte le forze democratiche, politiche e sociali che si battono per l'instaurazione di un regime democratico e pluralista in Iran, sostenendole con ogni mezzo e invitando ufficialmente in Italia una delegazione del Consiglio nazionale della resistenza iraniana;

7) a riconsiderare tutte le misure di sicurezza, dimostrateci del tutto insufficienti, per difendere i cittadini stranieri ed esuli in Italia che svolgono un ruolo politico in difesa della democrazia e della libertà nei loro paesi.

(1-00166) « Trabacchini, Agrusti, Renato Albertini, Alessi, Barbalace, Bassanini, Bertezolo, Bircotti Guerrieri, Boato, Bonino, Bonomo, Borra, Borri, Bruni, Buttitta, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Caroli, Cesetti, Ciabbari, Ciccionesere, Cioni, Colaianni, Silvia Costa, D'Alema, De Paoli, Delfino, Di Prisco, Evangelisti, Fava, Francesco Ferrari, Marte Ferrari, Filippini, Finocchiaro Fidelbo, Folena, Forleo, Fortunato, Foschi, Ghezzi, Giuntella, Ennio Grassi, Grippo, Guidi, Ingrao, Larizza, Angelo Lauricella,

Lavaggi, Lettieri, Lorenzetti
Pasquale, Manisco, Manti,
Marri, Masini, Melilla, Modigliani,
Mombelli, Mussi,
Olivo, Paggini, Pannella, Pellicani,
Pellicanò, Perinei, Perrone,
Pieroni, Pillitteri, Piro,
Pizzinato, Potì, Prevosto,
Quattrocchi, Rapagnà, Ren-

zulli, Rivera, Russo Spena,
Sangiorgio, Italice Santoro,
Sapienza, Sartoris, Senese,
Sestero Gianotti, Sgarbi, Sitra,
Solaroli, Staniscia, Stornello,
Strada, Taradash, Trappoli,
Turci, Vendola, Vigneri, Vito, Zavettieri ».

* * *

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La IX Commissione,

esaminate le caratteristiche della linea Chivasso-Aosta:

unico collegamento ferroviario tra un'intera regione ed il resto del Paese;

interessata da una elevata domanda di movimentazione delle persone e dotata di grandi potenzialità di servizio ai flussi turistici;

inserita per la tratta Chivasso-Ivrea nella rete metropolitana torinese, secondo il progetto della provincia di Torino;

ritenuto che per rispondere positivamente alle potenzialità della linea sia necessario:

superare l'attuale tipo di gestione affidata al Genio Ferrovieri;

adottare sistemi di sicurezza per la circolazione dei treni più moderni ed affidabili;

potenziare le strutture con l'elettrificazione della Chivasso-Aosta ed il raddoppio del tratto Chivasso-Ivrea,

impegna il Ministro dei trasporti

a non procedere al rinnovo, alla scadenza del 30 aprile 1994, della Convenzione che permette l'affidamento della Chivasso-Aosta al Genio ferroviari.

(7-00200) « Boghetta, Giordano Angelini, Pieroni, Piscitello, Rapagnà, Sestero Gianotti ».

La VIII Commissione,

considerato che:

dal 13 agosto è entrata in vigore la legge n. 359 del 1992, che all'articolo 11 stabilisce la possibilità di rinnovare i contratti o stipularne di nuovi attraverso il meccanismo dei « patti in deroga » all'equo canone;

a Firenze la Compagnia di Assicurazioni Generali sta disdettando centinaia di contratti di locazione ai fine di poter stipulare nuovi contratti in deroga, richiedendo aumenti dell'affitto mediamente pari al 200 - 300 per cento;

le richieste degli assicurativi comportano due scelte da parte dell'inquilino: o lo sfratto o accettare affitti medi pari al triplo dell'equo canone, il che comporta un aggravamento della condizioni di vita soprattutto di lavoratori e pensionati;

l'assessore alla casa di Firenze a fronte delle richieste inaccettabili della società di assicurazione, e qualora non vengano modificata ha proposto al consiglio comunale di Firenze, di disdettare tutti i contratti di assicurazione vigenti tra il comune e le assicurazioni,

impegna il Governo:

a porre allo studio una revisione della normativa sul rinnovo dei contratti di cui in premessa;

ad intervenire nei confronti degli enti assicurativi per rientrare la richieste di aumenti del canone di locazione;

a procedere alla disdetta di tutti i contratti stipulati da ministeri, regioni, provincie, comuni, enti pubblici, etc., con quelle assicurazioni che non accettino di trattare aumenti simili a quelli disposti per gli enti previdenziali.

(7-00201) « Cioni, Bacciardi, Evangelisti, Campatelli, Fischetti, Tattarini, Guidi ».

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

il commissario dell'EFIM ha deciso di vendere la Otobreda Sud, unica fabbrica costruita nel comprensorio di Gioia Tauro;

tale scelta, oltre ad apparire una svendita, realizza una linea di penalizzazione per la Calabria e l'intero Mezzogiorno, che va ad aggravare le inadempienze del Governo e del settore pubblico, accentuando i problemi della disoccupazione in una regione che batte tutti i primati negativi;

i lavoratori da giorni presidiano la fabbrica e chiedono una rettifica ed una modifica del piano predisposto dal commissario liquidatore —:

quali iniziative intenda assumere con urgenza per dare risposte chiare ai lavoratori ed ai sindacati, per la salvaguardia e la crescita dei posti di lavoro e per una sicura prospettiva dell'impianto.

(2-00668)

« Mundo, Olivo ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

la situazione degli organici del personale dell'ANAS in provincia di Belluno è in una condizione critica: su un organico di 41 impiegati nella sede centrale, prestano servizio solo 18 persone, mentre per il personale di esercizio, la copertura degli organici è inferiore al 50 per cento, in quanto, a fronte di 202 posti previsti nell'organico, sono in servizio solo 90 unità;

alle carenze organiche del personale di esercizio si è provveduto sinora con l'utilizzazione di 58 lavoratori con rap-

porto precario, nei cui confronti, però, alla scadenza del 31 marzo scorso, l'ANAS non ha ritenuto di poter prolungare il contratto d'impiego;

dal 1° aprile, pertanto, tratti della rete stradale statale della provincia di Belluno, circa 744 chilometri, sono restati privi di manutenzione, con potenziale pericolo per uomini e automezzi, in specie in questa stagione di disgelo, in un'area fragile sotto il profilo idrogeologico —;

se non ritenga indispensabile ed urgente impartire disposizioni all'ANAS per l'immediata riassunzione delle 58 unità adibite alla manutenzione stradale della provincia di Belluno.

(2-00669)

« De Paoli ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

recentemente si è appreso che le questure — a quanto sembra a seguito di una riunione dei funzionari responsabili nella sede del ministero dell'interno — stiano richiedendo ai collezionisti di armi comuni da sparo il rinnovo annuale della licenza, istituita dall'articolo 10 legge n. 110 del 1975. Questo orientamento contrasta con una prassi ormai consolidata da diciotto anni, secondo cui la licenza in questione è permanente, come si evince anche dalla dicitura invariabilmente apposta su tali documenti: « La presente licenza è permanente ». Tale inopinato mutamento di una prassi consolidata, forse dettato dalla volontà di assicurare un « cospicuo » introito di imposte nelle esangui casse dello Stato, a seguito dell'entrata in vigore della nuova tariffa delle tasse di concessione governativa, introduce la tassa di lire 250 mila per il rilascio della licenza di collezione, senza distinguere tra quella prevista per le armi artistiche, rare e antiche e quella per le armi comuni da sparo. Sulla legittimità di tale imposizione sorgono obiettive perplessità in mancanza

di una disposizione di legge che autorizzi il ministro delle finanze ad introdurre la nuova tassa;

come è noto, sino all'entrata in vigore della legge 18 aprile 1975, n. 110, non era prescritto alcun limite numerico di detenzione di armi comuni da sparo, sicché chi era munito di titolo d'acquisto poteva in teoria acquistarne senza limiti. L'articolo 10 della citata legge introduceva il limite di due armi comuni (poi portato a tre) a sei da caccia, cui furono successivamente aggiunte sei armi per uso sportivo; il limite è stato più volte modificato e oggi è in pratica vigente solo per le armi comuni e per quelle sportive, essendo detenibili un numero illimitato di armi da caccia;

peraltro, la stessa legge, come parziale correttivo, introduceva la licenza di collezione da parte del questore per poter determinare armi comuni in numero superiore ai limiti consentiti;

va evidenziato che tale licenza, rilasciata previa verifica dei richiesti requisiti soggettivi da parte dell'istante, non è ammissibile a quelle che consentono di svolgere una qualche attività (come il trasporto o il porto delle armi), non costituisce titolo d'acquisto ed essa, quindi, non esplica altro effetto che quello di consentire di iniziare una collezione di armi: tale collezione, poi, potrà essere coltivata aumentando il numero ovvero variando la composizione della raccolta. In altre parole, con il rilascio della licenza il cittadino acquista lo *status* di collezionista, che lo esonera dal rispetto del limite di detenzione di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e ciò esaurisce la sua funzione, sebbene con effetti di natura permanente;

va chiarito altresì che il rilascio della licenza costituisce condizione necessaria ma sufficiente per qualificare legittima la raccolta di armi, anche se il collezionista non è esonerato da tutti gli altri obblighi di legge (ivi compreso quello di denunciare i singoli acquisti all'autorità di polizia, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Inoltre sor-

gono a suo carico anche degli obblighi particolari, quali quello di non detenere il munizionamento e di adottare speciali precauzioni nella custodia delle armi;

la regolamentazione della materia è assistita da sanzioni penali: infatti, in difetto della prescritta licenza si incorre nel delitto di collezione abusiva di armi, previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo 10 citato, che punisce severamente (fino a quattro anni di reclusione) qualsiasi violazione, ivi compresa la detenzione anche di una sola arma oltre il limite di legge;

venendo allo specifico problema, cioè della temporaneità o della permanenza della licenza, a noi pare che lo *status* di collezionista di armi comuni da sparo sia per sua natura permanente, in conformità al parere fino ad oggi generalmente accettato;

è palesemente infondata — *a contrario* — la tesi che si riporta all'articolo 13 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tale disposizione prevede la validità annuale delle autorizzazioni di polizia, se non altrimenti disposto. Per condividere tale opinione dovremmo anzitutto convenire sulla circostanza che la licenza in esame sia un'autorizzazione di polizia, ciò che non emerge in modo espresso da nessuna posizione di legge;

anche a voler riconoscere all'istituto in esame la natura di autorizzazione di polizia, la vigenza annuale della medesima ci pare da escludere per una serie di ragioni. Anzitutto vanno evidenziati alcuni elementi formali incontestabili;

la licenza per le collezioni delle armi antiche, artistiche o rare, sulla quale è modellata anche quella per le armi comuni da sparo, è permanente per espressa disposizione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; se il legislatore avesse inteso qualificare la licenza in esame come temporanea, avrebbe creato una disparità di regolamentazione tra i due istituti del tutto irragionevole e ingiustificata;

va soggiunto poi che il citato decreto ministeriale, che ha indotto la tassa per la licenza di collezione di armi comuni da sparo, si riferisce nello stesso articolo e senza distinzioni di sorta anche alla licenza per la collezione delle armi antiche, artistiche o rare, inoltre, non distingue (come per le altre licenze, che sicuramente sono soggette a rinnovo) tra tassa per il rilascio e tassa per il rinnovo (gli importi di rinnovo sono — è appena il caso di ricordarlo — sempre sensibilmente inferiori). Sembra evidente, dunque, che lo stesso ministero delle finanze abbia dato per scontato che la licenza è permanente e che la tassa vada pagata una volta sola, cioè al momento del rilascio;

non mancano poi argomenti di natura sostanziale, che anzi sono di innegabile rilevanza;

invero, la normativa in esame — come è già evidenziato — ha carattere penale a tutti gli effetti, poiché la violazione di qualsiasi disposizione che riguardi il numero di armi detenibili o in generale, la collezione senza licenza, costituisce delitto; poiché, trattandosi di reato meramente formale, la licenza scaduta sarebbe inevitabilmente da equiparare all'assenza della licenza, si avrebbe l'incongruità di un delitto che si consumerebbe anche in conseguenza della semplice dimenticanza o ritardo del rinnovo da parte del collezionista;

con riferimento sempre a tale profilo, risulterebbe evidentemente assai critica la situazione di colui che, avendo tempestivamente richiesto il rinnovo, si vedesse comunicare dopo la scadenza della licenza il diniego di rinnovo della medesima; situazioni analogamente critiche potrebbero verificarsi ove il provvedimento di rinnovo pervenisse in ritardo rispetto alla data di scadenza, per fatti non imputabili al collezionista. In entrambi i casi, quest'ultimo, a fronte dell'innegabile dato obiettivo alla mancanza di una valida licenza, potrebbe venire denunciato per il delitto di collezione abusiva di armi;

sul piano ancora più sostanziale, la nuova prassi amministrativa, maschera un

rituale esproprio delle armi (soprattutto in danno di coloro che ne detengono solo una o poche), in quanto il collezionista che non fosse disposto a subire il balzello annuale (talora di importo superiore anche al valore delle cose in collezione), dovrebbe necessariamente disfarsi delle armi in eccesso. A tal riguardo, è facile prevedere che ciò si tradurrebbe in una quasi obbligata consegna delle armi alle autorità, in quanto non sarebbe facile trovare in tempi brevi una persona, in possesso del titolo d'acquisto e della licenza di collezione, disposta ad acquistare l'intera collezione;

in conclusione, ci pare che la licenza di collezione per sua natura non possa essere sottoposta a un termine di durata (peraltro non previsto da nessuna disposizione), in quanto ciò è contrario allo spirito della legge che la introdusse ed è incompatibile con i principi dell'ordinamento giuridico. In particolare, l'assurdità dell'opposta opinione risulta evidente solo che si consideri che il collezionista sarebbe posto in una condizione di perenne rischio sotto il profilo penale, anche per semplice disattenzione o negligenza (ciò che è ammissibile per le contravvenzioni o per gli illeciti amministrativi ma non per i delitti) e addirittura anche nel caso di ritardo o di omissione imputabile alla stessa pubblica amministrazione (conseguenza questa veramente aberrante);

la validità di quanto sin qui esposto, del resto, è confermata dal fatto che la licenza come si è detto non attribuisce a titolare alcuna facoltà di esercizio di un diritto: non l'acquisto delle armi, per il quale occorre un distinto titolo (ad esempio la licenza di porto d'armi), non il trasporto né tanto meno il porto, mentre le armi in collezione non possono che essere semplicemente detenute per diletto o per studio;

la validità temporanea della licenza, come si è detto, è dunque incompatibile con la natura intrinseca dell'istituto, che mira solo a garantire che le raccolte di armi non vengano intraprese da persone sprovviste dei prescritti requisiti di affida-

bilità, che devono essere accertati dall'autorità che rilascia la licenza;

non può opporsi in contrario che il rinnovo è necessario perché l'autorità possa verificare la permanenza delle condizioni di affidabilità e di moralità del collezionista. Tali esigenze, infatti, possono e devono essere assicurate da un'adeguata vigilanza da parte dei competenti organi dello Stato, i quali possono eventualmente provocare l'emissione del provvedimento di divieto di detenzione delle armi, con conseguente obbligo di consegna o di alienazione delle medesime;

gli interpellanti concludono, osservando che — ancora una volta — per iniziativa della pubblica amministrazione si è aperta la strada ad una situazione di incertezza del diritto, che espone i cittadini non solamente a disagi e a vessazioni fiscali ma anche a concreti e gravi rischi di conseguenza penali —;

come intenda il Governo ovviare a questa incresciosa situazione che reca no-cumento a cittadini rispettosi delle leggi che, dall'istituzione della licenza di collezione a oggi, non hanno mai creato turbativa all'ordine pubblico.

(2-00670) « Oreste Rossi, Terzi, Dosi ».

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

GIOVANARDI, GARAVAGLIA, SILVIA COSTA, NUCCI MAURO, ZANFERRARI AMBROSO, NENNA D'ANTONIO, FUMAGALLI CARULLI, MOIOLI VIGANÒ e FRONZA CREPAZ. — *Ai Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso:

che nonostante le ripetute interpellanze ed i numerosi esposti presentati nei confronti della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università di Modena, convenzionata con l'USL n. 16 ed in particolare nei confronti del suo direttore, professor Andrea Genazzani, gli organi istituzionali competenti non risulta abbiano promosso alcuna indagine o accertamento per verificare la fondatezza delle contestazioni;

che anzi in data 13 gennaio 1993 è stata indetta negli Uffici del comune di Modena una conferenza stampa con la quale l'amministratore uscente dell'USL n. 16, Flavio Pellacani, il rappresentante del comitato dei garanti dell'USL, Gian Galeazzo Duosi, l'Assessore alla Sanità del comune di Modena, Patrizia Guidetti, il Rettore dell'Università, professor Mario Vellani, il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, professor Carlo Cipolli, hanno difeso l'operato della Clinica e del direttore ipotizzando « aria di complotto »;

che « la difesa della Clinica » da parte di quegli stessi organi istituzionalmente preposti a svolgere gli accertamenti e le indagini sulle contestazioni sollevate da più parti è a dir poco allarmante;

che tale atteggiamento consente di individuare le ragioni dell'assoluta impunità di cui hanno goduto la Clinica ed il suo direttore fino ad oggi nonostante i fatti denunciati da più parti siano gravi e continuino a ripetersi;

si devono infatti ricordare:

1) le numerose indagini giudiziarie per colpa professionale pendenti alla Pretura di Modena nelle quali è coinvolto personalmente il direttore per presunti gravi difetti organizzativi: il caso del bimbo turco di cui la stampa locale si occupò a lungo nell'estate 1990; il caso del bimbo morto due volte a causa di una grave omissione di uno dei medici ed il cui procedimento verrà celebrato il 31 maggio 1993 e nel quale è imputato lo stesso direttore; da ultima la vicenda giudiziaria relativa alle gravissime ed irreversibili lesioni subite da un neonato in occasione di un parto effettuato quando il servizio di guardia era affidato ad un borsista. In altri casi si evidenziano le carenze organizzative ed i gravi inadempimenti del direttore che, ad esempio, contrariamente alle disposizioni del Consiglio dell'Ordine dei Medici ed ai più elementari principi di diligenza, ha delegato in più occasioni per turni di guardia, con la totale responsabilità del reparto medici borsisti, neo laureati, privi della necessaria esperienza.

2) I difetti organizzativi trovano anche la loro causa nelle numerose attività che svolge il suo direttore, il quale oltre a svolgere attività libero-professionale a Modena, a Siena ed a Cagliari, si occupa prevalentemente dell'attività di una società di servizi, la Biomedical Technologies srl nella quale sono soci i suoi familiari. Su questa società è stato più volte richiesto di svolgere accertamenti per verificare se non possano sussistere conflitti di interesse o meglio interessi patrimoniali illeciti fra lo svolgimento di una funzione pubblica quale quella del direttore-primario di Clinica Universitaria e l'organizzazione di congressi patrocinati dalla stessa Università. È fatto notorio che la Biomedical Technologies ha quale attività principale l'organizzazione di congressi attinenti al campo ostetrico-ginecologico e che i ricavi denunciati nei bilanci pubblicati ammontano a somme superiori a 1.500 milioni di lire e con compensi agli amministratori (lo stesso professor Genazzani, la moglie ed il figlio) per diverse centinaia di milioni

(bilancio 1989: ricavi 1.806.120.686; compensi amministratori 427.506.000; bilancio 1991: ricavi 2.234.720.104; compensi amministratori 422.828.794). In questa attività organizzativa vengono coinvolti strutture e personale della Clinica.

La società era stata addirittura convenzionata con l'Università e solo dopo una denuncia del sottoscritto la convenzione è stata revocata.

3) Gli interessi del professor Genazzani sono diretti anche alla pubblicizzazione di prodotti di case farmaceutiche: nella sua qualità di presidente dell'« Associazione Ricerca in Farmacologia Clinica e Ginecologica e della riproduzione umana » ha inviato a se stesso, quale direttore della Clinica, una lettera proponendo di eseguire sperimentazioni di un farmaco di prossima immissione sul mercato riconoscendo un compenso per il lavoro da svolgere. Lo stesso prodotto è stato pubblicizzato personalmente dal Prof. Genazzani, nella sua qualità di direttore della Clinica, con una lettera nella quale si indicano le proprietà del farmaco e si sottolineano i benefici dello stesso (« per noi ginecologi di strategica importanza »), lettera inviata a tutti i ginecologi italiani.

4) Da anni presso il Policlinico di Modena è stata istituita una seconda Cattedra di ostetricia e ginecologia, Primario il professor Ernesto Moneta Caglio il quale è ha ancora privo di qualsiasi struttura di tipo assistenziale con il conseguente paradosso di un'attività docente puramente teorica e di un gravissimo ostacolo all'aggiornamento professionale e all'attività scientifica e di ricerca; risulta che il professor Ernesto Moneta Caglio abbia presentato ricorsi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ed esposti all'Autorità Amministrativa senza alcun risultato. Si pensi che all'interno della Clinica il professor Moneta Caglio per anni non ha avuto uno studio personale e non ha potuto accedere alla sala operatoria quando nella stessa sala operatoria risulta che abbiano svolto attività medici che non avevano alcun rapporto di lavoro né con l'USL né con l'Università ma avevano rapporti di paren-

tela o di lavoro con il direttore; ci si riferisce al fratello del professor Genazzani il quale pur non essendo strutturato in alcun modo all'interno della Clinica occupa un suo studio ed utilizza presumibilmente con la complicità di altri operatori, la sala operatoria e tutte le strutture della Clinica senza alcun titolo; ci si riferisce anche al dottor Boselli, che quando non era ancora strutturato, risulta abbia svolto numerosi interventi su sue pazienti solo in quanto divide con il direttore, lo studio privato.

5) Altro medico universitario, professore associato dal 1982, il professor Giuseppe Masellis, è stato costretto a denunciare all'Autorità Giudiziaria il comportamento discriminatorio che da anni subisce all'interno della Clinica per aver tentato di opporsi alla gestione del direttore ed aver manifestato pubblicamente il proprio dissenso dopo aver tentato invano di sopperire alle carenze organizzative; la vicenda processuale, affidata alla Procura della Repubblica di Modena è tuttora pendente.

6) La clinica ginecologica viene gestita come se fosse la Clinica privata del professor Genazzani: le allieve ostetriche vengono incaricate di svolgere lavori di segreteria, gli specializzandi hanno incarichi di non loro pertinenza e vengono utilizzati nell'ambulatorio privato del professor Genazzani, il tecnico in occasione dei congressi organizzati dalla società di servizi si trasferisce nelle sedi congressuali per svolgere attività di supporto, nel reparto vengono ricoverate le clienti personali del direttore provenienti anche da Siena e da Cagliari ed hanno trattamenti privilegiati rispetto agli altri —:

quali iniziative intendano assumere per garantire che la clinica ostetrica e ginecologica della università di Modena possa assicurare lo svolgimento di attività conformi alla legge e corrispondenti alle aspettative delle utenti che hanno diritto alla presenza di un primario che tra le altre attività svolga anche quella assistenziale. (3-00909)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali controlli siano stati fatti o stiano per essere fatti nei confronti dell'amministrazione e della gestione della RAI-TV in merito alle accuse così diffuse su moltissimi organi di stampa quotidiana relative ai « contratti » di « collaborazione esterna » che hanno riguardato, ad esempio, come risulta dalle notizie di stampa, la figlia di Craxi o i seguaci di questo o di quel capo della politica partitocratica che da decenni, ormai, regge quell'ente;

se siano in atto, in riferimento a quelle diffuse accuse, inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria, tributaria o valutaria, se i fatti siano noti e siano state al vaglio della Procura generale presso la Corte dei conti le evidenti responsabilità contabili, sempre conseguenti ad abusi e omissioni, anche negli obblighi di controllo, o ad errori, forieri di danno all'erario alla pubblica amministrazione o dei cittadini, addebitabili o addebitati a pubblici ufficiali, siano essi di carriera come i direttori generali o dirigenti di uffici e di enti, ovvero onorari come ministri o sottosegretari. (3-00910)

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

un oscuro episodio di presumibile finanziamento illecito di partito politico o, comunque, di trasferimenti in valuta collegati ad attività di intermediazione per la fornitura di metano sovietico, risalente al 1971 è emerso soltanto di recente attraverso articoli dell'agenzia « *Cronache della Disinformazione* » e del settimanale *Il Borghese*, parzialmente ripresi in interrogazioni parlamentari;

molto stranamente, su tutta questa complessa vicenda, la Banca Nazionale del Lavoro, alla quale la SNAM spa si era, all'epoca, rivolta per l'operazione di tra-

sferimento in valuta in URSS impegnandosi a pagare, sotto la voce « spese non documentabili » ben 600 mila dollari l'anno in due semestralità, fino alla scadenza del contratto e cioè fino al 1993, non ha ritenuto finora di dover fare conoscere compiutamente quali furono i percettori di detto trasferimento né altri particolari utili a fare chiarezza su questo significativo episodio;

alla BNL, infatti, era indirizzata una lettera 19.11.1971 avente ad oggetto « trasferimenti in valuta in URSS » con cui la SNAM invitava la Banca a « voler trasferire telegraficamente l'importo di 1.230.000 dollari USA a favore della "HYDROCARBONS INTERNATIONAL HOLDING — COMPANY ESTABLISHMENT, VADUZ", presso la "BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS — ZURIGO" sul conto che quest'ultima intrattiene con la "MORGAN GUARANTY TRUST, NEW YORK";

nella stessa lettera si precisava inoltre che « la Hydrocarbons è già stata incaricata di provvedere all'ulteriore trasferimento in URSS dell'importo di cui trattasi, essendo la stessa la coordinatrice dell'operazione, e ciò in base anche agli accordi contrattuali, come da documentazione che Vi rimettiamo in visione »;

l'operazione ha lasciato traccia all'Ufficio Italiano dei cambi, posto che lo stesso, con lettera 3 novembre 1971, autorizzava la SNAM ad effettuare i trasferimenti in valuta in URSS su conforme parere espresso dal Ministero del Commercio con l'Estero —:

se risulti che i fatti di cui sopra rispondano a verità;

in tal caso, quale sia il contenuto del, finora misterioso, « dossier n. 665 » citato nella lettera 15 novembre 1971 della BNL, attinente l'operazione sopra descritta;

quali siano i termini del contratto e i dati in possesso dell'ENI in ordine ad eventuali « provvigioni » pagate in Italia o all'estero relativamente all'operazione citata, ed a tutte le operazioni attinenti, in

particolare, le forniture di gas metano sovietico, anche alla luce di quanto emerso dalle recenti polemiche fra l'ex Presidente dell'ENI Reviglio e l'ex Vice Presidente dell'ENI Di Donna sulla delicata materia e sulle società del gruppo petrolifero di Stato che operavano all'estero ed in particolare nei paradisi fiscali. (3-00911)

D'ALEMA, FINOCCHIARO FIDELBO, PELLICANI, MARRI, RECCHIA, MELILLA, FREDDA, CALZOLAIO, REBECCHI, LORENZETTI PASQUALE e FORLEO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso:

che alle ore 16 di oggi 1° aprile 1993 la Camera dei deputati è stata fatta oggetto di una gravissima aggressione da parte di gruppi di teppisti appartenenti all'organizzazione del Fronte della Gioventù, che insieme a numerosi deputati del MSI hanno bloccato l'accesso dell'ingresso principale di Montecitorio;

che tale indegna provocazione si è prolungata per oltre 40 minuti con distribuzione di volantini dai contenuti minacciosi ed intimidatori, con lancio di sassi, biglie metalliche e oggetti vari che hanno determinato anche danni alle vetrate dell'ingresso principale di Montecitorio;

che mentre la manifestazione dei lavoratori del Sulcis Iglesiente, che si svolgeva ordinatamente da questa mattina, era fronteggiata da due camionette di polizia, si è consentito che gruppi di teppisti e squadristi scavalcassero le transenne di Montecitorio per portarsi davanti all'ingresso impedendo il transito di parlamentari funzionari e giornalisti —:

quali disposizioni sono state impartite dalle autorità competenti alle forze dell'ordine preposte alla vigilanza sulla Piazza di Montecitorio;

se siano stati identificati i partecipanti al gravissimo episodio;

quali iniziative si intendano prendere per impedire il ripetersi di tali gravi fatti

e quale sia la valutazione del Governo in merito all'accaduto. (3-00912)

CALINI CANAVESI, LENTO, RAMON MANTOVANI e BOLOGNESI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dal 30 marzo 1993, gli operai della FIAT Auto — Stab. Alfa Romeo di Arese che si sentono male durante l'orario di lavoro vengono messi in « permesso personale non retribuito » dai capi officina, anziché in normale permesso sanitario retribuito e devono recarsi dal proprio medico personale per giustificare la malattia dell'intera giornata;

agli ammalati per i quali sono state riconosciute, a volte da molti anni, le « ridotte capacità lavorative », l'azienda non riconosce più questa condizione e secondo i funzionari della direzione del personale si potrà tornare a prendere in considerazione il fatto di non pretendere il 100 per cento della produzione solo se, a seguito di domanda individuale del lavoratore, la clinica del lavoro riconoscerà le condizioni di infermità;

numerosi sono i casi di irregolarità e occultamento degli infortuni e di persecuzione degli ammalati per indurli ad abbandonare la fabbrica denunciati dalle organizzazioni sindacali (FIM-FIOM-UILM-COBAS), e lo scorso anno sono stati condannati cinque dirigenti aziendali per i succitati fatti;

i COBAS dell'Alfa Romeo denunciano il sospetto che questa iniziativa dell'azienda punti ad ottenere da CGIL, CISL e UIL un accordo per limitare o impedire la difesa legale dei lavoratori e il rispetto delle norme legislative in vigore, aggirando così le numerose cause pendenti in materia;

il 31 marzo 1993, un operaio della selleria, ricoverato d'urgenza all'ospedale di Rho per un attacco di angina pectoris, è stato considerato in permesso personale

dalle 9 alle 15, ossia dal momento in cui è caduto a terra dopo le prime due ore di lavoro —:

quali provvedimenti intendano attuare i Ministri in indirizzo ciascuno per le proprie competenze per impedire le vere e proprie persecuzioni che non consentono ai lavoratori la fruizione di quel diritto alla salute garantito dalla nostra Costituzione.

(3-00913)

CRIPPA, RUTELLI, APUZZO, BETTIN, BOATO, DE BENETTI, GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI, PAISSAN, PECORARO SCANIO, PIERONI, PRATESI, RONCHI, SCALIA e TURRONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel pomeriggio di oggi intorno alle ore 16, davanti al portone della Camera dei deputati, in piazza Montecitorio, si è svolta una indecente manifestazione organizzata dal Movimento sociale italiano;

durante l'oltraggiosa gazzarra è stato impedito a chiunque di avvicinarsi al portone d'ingresso della Camera. Persino alcuni deputati che si accingevano ad entrare nel palazzo sono stati impediti dal farlo e si sono dovuti allontanare;

fra urla e saluti fascisti si potevano agevolmente scorgere fra gli incivili mani-

festanti diversi componenti del gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano;

molti passanti increduli e spaventati hanno potuto assistere allo sconcertante spettacolo constatando la totale inerzia dei pochi tutori dell'ordine presenti;

nelle immediate vicinanze dell'improvvisata manifestazione dei fascisti si stava svolgendo una manifestazione di protesta, indiscutibilmente più composta e senz'altro più motivata organizzata dai lavoratori delle miniere, presidiata da un imponente schieramento delle forze dell'ordine —:

per quale motivo le forze dell'ordine, distanti solo qualche decina di metri, non siano intervenute per sciogliere l'indegna manifestazione;

se non reputi gravissimo il fatto che un centinaio di fascisti urlanti abbiano impedito l'ingresso al palazzo di Montecitorio a molti deputati;

quali provvedimenti saranno presi nei confronti dei responsabili dell'ordine pubblico che non sono stati in grado di garantire la sicurezza e la libertà di movimento dei parlamentari e dei cittadini in prossimità della Camera dei deputati.

(3-00914)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

GIOVANARDI, NARDONE, GIUSEPPE ALBERTINI, TORCHIO, MARTE FERRARI, ZAMBON, FRANCO FERRARI, BERNI e DELFINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso:

che l'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992 prevede che per le forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, corpo forestale dello Stato e polizia penitenziaria) per la cessazione del servizio restano ferme le norme dettate dai rispettivi ordinamenti;

che il direttore generale dell'economia montana e delle foreste, in quanto capo del corpo forestale dello Stato ed ufficiale comandante del corpo medesimo non può avvalersi della facoltà di proroga biennale, prevista per la generalità dei dipendenti civili dello Stato dall'articolo 16 del citato decreto legislativo;

che tuttavia l'amministrazione, facendo riferimento all'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e non al successivo decreto legislativo 503/92 ed ignorando in particolare l'articolo 5 comma 3 dello stesso decreto, lo ha trattenuto in servizio per due anni con una semplice lettera datata 12 febbraio 1993 —:

quali iniziative intenda assumere per rimuovere quella che appare come una decisione assunta *contra legem*. (5-01080)

MASTRANTUONO. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Anacapri, con delibera del 9 marzo 1992, approvò l'affidamento in concessione quindicennale alla Associazione Panatenee Pompeiane della gestione

del teatro, previa realizzazione della struttura a cura e spese della stessa Associazione, deliberando altresì un contributo a fondo perduto di lire un miliardo per la realizzazione del programma di spettacoli in regime di concessione;

con successiva delibera del 12 giugno 1992, il comune revocò la precedente e approvò il progetto esecutivo per la realizzazione di una struttura mobile da destinarsi a teatro all'aperto, ribadendo l'erogazione di un contributo di un miliardo di lire in favore dell'Associazione per la gestione delle rappresentazioni teatrali;

sebbene, dietro ricorso dei Consiglieri comunali Mario Del Savio, del PDS, Angelo Amura, Francesco Staiano e Umberto Palmieri, del PSI, e dei segretari del PSI e del PDS di Anacapri, Pasquale Gaeta e Giuseppe Marchionne, il CORECO — sezione provinciale di Napoli — abbia annullato detta delibera, il comune di Anacapri ha iniziato e sta continuando i lavori per la realizzazione del teatro all'aperto;

gli stessi ricorrenti presentavano, in data 12 luglio 1992 alla Procura generale presso la Corte dei conti di Napoli, al Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Napoli — sezione urbanistica, al Soprintendente ai Beni ambientali ed alle altre autorità competenti, un esposto, chiedendo loro di intervenire per evitare il protrarsi di comportamenti illeciti;

in detto esposto veniva specificato che il punto centrale del ricorso che ha determinato l'annullamento della seconda delibera è relativo alla copertura finanziaria del contributo di lire un miliardo il quale trova capienza nel bilancio di previsione per il 1992 del comune nel capitolo relativo a « costruzione Teatro comunale » il quale trova rispondenza nelle previsioni di entrata nel capitolo relativo ai cosiddetti « oneri di urbanizzazione » e che, di conseguenza, in entrambe le delibere il comune ha deciso di erogare un contributo per manifestazioni teatrali prelevandolo dagli oneri di urbanizzazione, per legge vincolati alla realizzazione di opere urbanistiche;

appare pertanto illegittima ed illecita non solo la seconda, ma anche la prima delibera e non si può quindi pensare che il comune possa continuare i lavori in base alla delibera del 9 marzo 1992, sebbene questa non sia stata annullata dal CO-RECO;

d'altronde, benché la convenzione approvata con la prima delibera prevedesse l'approvazione del progetto del Teatro all'aperto da parte del comune e l'autorizzazione per lo stesso da parte della Soprintendenza ai beni ambientali di Napoli, non solo il comune non ha mai approvato il progetto, né è stata concessa autorizzazione ambientale allo stesso, ma anzi, secondo quanto riportato dalla stampa, la Soprintendenza avrebbe diffidato il comune di Anacapri dall'iniziare qualsiasi intervento nella zona interessata;

pertanto, appare assolutamente illegittimo qualsiasi intervento nella zona, così come appare illegittimo e forse illecito l'eliminazione della precedente struttura teatrale all'aperto, perfettamente funzionante fino a due anni orsono, che ha depauperato, senza alcun atto deliberativo, il patrimonio comunale dell'unica struttura esistente —

quali iniziative intendano assumere per salvaguardare beni paesistici di grande valore e per ristabilire un clima di fiducia nella giustizia da parte dei cittadini di Anacapri. (5-01081)

BRUNI, FRANCESCO FERRARI, BERNI, TORCHIO e ZAMBON. — *Ai Ministri della sanità e dall'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso:

che in provincia di Viterbo è in corso un esasperante controllo delle vaccherie da parte dei NAS e delle USL, come dimostrano numerosi verbali con i quali, senza distinguere tra i vari locali, si elevano contravvenzioni di mezzo milione di lire addirittura per la presenza di sterco nelle stalle;

che continuano ad esistere divergenze di interpretazione sulla necessità dell'au-

torizzazione all'esercizio della vaccheria, nonostante la chiara e puntuale indicazione data dal Ministero della Sanità in una risposta al Sindaco di Viterbo;

che vengono ritirate, senza alcune precisazioni e non dall'autorità competente, le autorizzazioni all'esercizio di vaccheria già concesse;

che tutto questo, inserendosi in una situazione già difficile per la zootecnia, esaspera gli animi e spinge questo settore in provincia di Viterbo al tracollo, con evidenti conseguenze sull'occupazione e sull'economia della provincia;

che gli allevatori di Viterbo hanno fornito, sino ad oggi, prodotti sani e di qualità —

se ritengano di intervenire per ristabilire una esatta e sensata applicazione delle norme vigenti, fondata sul rispetto delle norme igieniche ma anche sulla ovvia considerazione che una stalla è pur sempre una stalla;

se valutano l'opportunità di emettere, al fine di dare certezza del diritto, una circolare che espliciti quali sono gli obblighi ai quali sono tenuti gli allevatori, per dare ad essi tranquillità nell'attività di impresa e farli lavorare in pace, come hanno diritto;

se non ritengano indispensabile chiarire ulteriormente quali sono le competenze delle USL e dei NAS per evitare confusione e sovrapposizioni di competenze e di applicazioni inutili ed esasperanti di controlli e di controllori;

se infine non considerino opportuno inviare gli addetti ai controlli a visitare vaccherie normali negli altri Paesi della CEE al fine di avere una esatta acquisizione delle realtà esistenti anche altrove. (5-01082)

ORESTE ROSSI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel giugno 1992 era stato notificato al Ministero dell'ambiente, in persona del

Ministro *pro tempore* presso l'Avvocatura dello Stato di Torino, il provvedimento con il quale il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Alessandria, trasmetteva al GIP gli atti relativi alla richiesta di incidente probatorio relativi ai fatti denunciati nell'esposto dei signori Boccardo, Cassano, Lombardi e Taverna presentato alla Procura della Repubblica presso la Pretura di Alessandria in data 12 maggio '92;

il Giudice aveva fissato per il giorno 25 giugno 1992 un'udienza alla quale erano presenti i rappresentanti delle parti offese e degli indagati ma non anche, inespugnabilmente, un rappresentante del Ministro —

le motivazioni per le quali il Ministro dell'ambiente non abbia ritenuto doveroso far presenziare un suo delegato a tale udienza, su un caso probabilmente unico al mondo di inquinamento ambientale che ha portato alla sterilità le spighe di decine di ettari di cereali;

le motivazioni per le quali il Ministro dell'Ambiente non abbia ritenuto doveroso attivarsi successivamente al fine di conoscere gli esiti delle risultanze della perizia, nel frattempo disposta, sulla base dei quali decidere o meno se adottare i provvedimenti del caso. (5-01083)

CASTAGNOLA, SOLAROLI e CAMPATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

sette anni fa Finmeccanica vendette a Fiat l'Alfa Romeo;

per la prima rata i contraenti fissarono il pagamento al 1992 —;

in che data sia stata pagata, qual è il suo ammontare, a quale percentuale dell'importo intero corrisponde;

quali altri pagamenti siano previsti e in quali date. (5-01084)

ABATERUSSO, NARDONE, FELISARI, TATTARINI, OLIVERIO e STANISCIÀ. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

per le campagne di ritiro del tabacco 1991/92 e 1992/93 l'AIMA ha dato incarico alla Società SITRIS di svolgere i controlli presso le aziende trasformatrici —;

quali siano state le procedure attraverso le quali si è giunti all'affidamento di tale incarico;

chi siano i componenti gli organi direttivi di tale società. (5-01085)

ABATERUSSO, NARDONE, FELISARI, TATTARINI, OLIVERIO e STANISCIÀ. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano *l'Unità* del 31 marzo 1993 è apparsa la notizia del suicidio del dottor Quatraro funzionario CEE perché indagato per presunte tangenti;

lo stesso quotidiano ha riferito che l'inchiesta CEE sul conto del dottor Quatraro va avanti sin dal 1989 —;

se il Governo sia a conoscenza dei risultati cui è giunta l'apposita commissione CEE e se non ritenga suo dovere riferire immediatamente in Commissione. (5-01086)

MASINI, MANCINA, COLAIANNI, LONGO, ALVETI, GUIDI, DI PRISCO e SANGIORGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che il 26 marzo 1993 la sesta sezione del Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciata su una materia di carattere concordatario che riguarda la vita e il funzionamento delle scuole pubbliche, annullando la sospensiva emessa dal TAR dell'Emilia-Romagna il 1° agosto 1992 sulla nota ministeriale n. 13377/544/MS del 13 febbraio 1992, con la quale si

consigliavano le scuole di celebrare le messe e le benedizioni come attività extrascolastiche;

che tale decisione del Consiglio di Stato, sollecitata dal Ministro della pubblica istruzione, si ricollega culturalmente e idealmente alle precedenti pronunce del 1988 e del 1990, poi di fatto annullate dalle successive sentenze della Corte costituzionale, con cui si dichiaravano obbligatorie le materie alternative e la permanenza nella scuola per coloro che non intendevano avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;

che il Consiglio di Stato con la suddetta decisione ha stabilito che, dopo i significativi pronunciamenti della Corte costituzionale, coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica non sono tenuti né a partecipare alle messe né a ricevere benedizioni e che tale trattamento deve essere riservato solo agli avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica;

che contrariamente a quanto affermato dal Consiglio di Stato mai la Corte costituzionale si è pronunciata sulla libertà di astenersi o meno da attività di carattere religioso, come messe e benedizioni, effettuate all'interno delle scuole;

che siffatte tesi colludono gravemente:

a) con quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 203 dell'11 aprile 1989 che, interpretando l'articolo 9 del nuovo Concordato, precisava che « l'insegnamento della religione cattolica sarà impartito, nel quadro delle finalità della scuola vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche »;

b) con quanto stabilito nelle Intese stipulate dallo Stato italiano:

1) con le Chiese rappresentata dalla tavola Valdese (articolo 9 della legge 11 agosto 1984, n. 449: ... l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religio-

sa ... non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie ...);

2) con le Chiese cristiane Avventiste del 7 giorno (articolo 11 della legge 22 novembre 1988, n. 516: in ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto);

3) con le Assemblee di Dio in Italia (articolo 8 della legge 22 novembre 1988, n. 517: in ogni caso non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto);

4) con l'Unione delle Comunità ebraiche in Italia (articolo 11 della legge 8 marzo 1989, n. 101: in ogni caso non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto);

5) con la chiesa cristiana evangelica battista - UCEBI - firmata il 29 marzo 1993 con contenuti in materia simili a quelli definiti nelle altre Intese;

c) col proposito più volte ribadito della stessa Conferenza Episcopale Italiana di presentare l'insegnamento religioso concordatario come un insegnamento « culturale » offerto a tutti gli studenti a prescindere dalla loro adesione alla confessione religiosa che lo promuove -;

se intenda avallare la suddetta decisione del Consiglio di Stato che rappresenta a parere degli interroganti un oltraggio alle libertà costituzionali nella scuola;

se in vista del pronunciamento di merito del TAR dell'Emilia-Romagna e senza attendere l'ulteriore « insegnamento dottrinale » del Consiglio di Stato, non intenda assumere ogni idonea iniziativa anche di carattere legislativo al fine di salvaguardare il carattere laico e pluralista dello Stato sancito dalla Costituzione della Repubblica;

se non intenda, rimediando ad una omissione ormai non più ulteriormente tollerabile, far conoscere ufficialmente a tutte le scuole pubbliche i contenuti delle citate Intese che riguardano le questioni connesse all'insegnamento della religione cattolica e le garanzie nonché le preroga-

tive che in materia sono riservate alle diverse confessioni religiose. (5-01087)

GIOVANARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso:

che l'articolo 33 del decreto-legge n. 513/92 prevede l'attività di « deposito fiscale » nell'attività vinicola;

che cosa si intenda esattamente per « deposito fiscale » —:

come debba essere organizzato il « deposito fiscale » per essere in regola con la legge (recinzioni, struttura unica o più locali, ecc.). (5-01088)

TORCHIO, BRUNI, BERNI, ALOISE, ZAMBON, GIOVANARDI, PERRONE, FRANCESCO FERRARI, CARLI, DELFINO, URSO, LUIGI RINALDI, TEALDI e ZARRO. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

se, in presenza della virulenta epidemia aftosa che sta falciando il patrimonio zootecnico di significative realtà territoriali del Paese, corrisponda a verità la notizia raccolta nelle scorse settimane ed insistentemente confermata negli ultimi giorni in ordine a presunte vaccinazioni degli animali messe in atto da tempo in Olanda ed in altri Paesi della CEE, nonostante il divieto a tale pratica introdotto dalle disposizioni comunitarie;

se, una volta constatata la fondatezza di tali notizie, non ritengano opportuno consentire agli allevatori di adottare gli

opportuni rimedi, ivi compresa la vaccinazione del bestiame e fermi restando gli ulteriori impegni assunti dal Governo con l'approvazione della risoluzione n. 7-00192, approvata in data 1° aprile 1993 presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera. (5-01089)

DALLA VIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, un Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui è demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti;

sebbene la legge imponga termini precisi al suddetto Comitato per rispondere, allo stato attuale, esso non sembra ancora entrato in funzione, visto che centinaia di quesiti posti da parte dei contribuenti risultano ancora inevasi;

l'obiettivo di dare certezze interpretative ai contribuenti, per indirizzarli ad un corretto rapporto con l'amministrazione finanziaria, è divenuto di grande rilevanza, in un momento come quello attuale in cui molte norme fiscali risultano di difficile interpretazione;

le ragioni per cui il Comitato consultivo per le norme antielusive, suddetto, non sia stato ancora insediato —:

quali provvedimenti intenda assumere al fine di fare entrare, al più presto, a regime un servizio che potrebbe risultare di grande utilità alla collettività dei cittadini. (5-01090)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BERNI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e della sanità.* — Per sapere — premesso:

che i signori Zamperla titolari del « Circo di Madrid » proprietari dello scimpanzé chiamato « Bongo » da oltre 8 anni, allevato e cresciuto non in cattività bensì libero, come evidenziato nella trasmissione *Uno-mattina* di giovedì 1° aprile 1993, sono stati privati, per una interpretazione burocratica, da un intervento del Ministero dell'agricoltura e foreste e del WWF, dell'animale, ora custodito in cattività dentro una gabbia di uno zoo —:

quali siano esattamente i motivi delle misure adottate;

se non intendano riesaminare la questione al fine di rimettere in libertà l'animale restituendolo ai legittimi proprietari. (4-12814)

NUCCIO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per sapere: quali riflessi potrà avere la pronuncia dell'Associazione elvetica dei professori universitari, secondo la quale non si giustificerebbe l'obbligatorietà dell'insegnamento della lingua italiana prevista nel progetto di riforma della scuola nella Confederazione, finalizzato al mutuo riconoscimento del diploma di maturità conseguito nei vari Cantoni che compongono il Paese;

nell'ambito della cooperazione culturale promossa dall'Italia nella Confederazione elvetica e alla luce della forte presenza di connazionali in quello Stato, non ritengano di negoziare con le Autorità scolastiche svizzere un accordo teso a sostenere, nelle sedi istituzionali, il progetto di riforma scolastico sulla equipollenza dei titoli di studio rilasciati dagli

istituti cantonali di secondo grado operanti nella Confederazione;

quali iniziative intendano assumere i Ministri per migliorare il servizio scolastico nei corsi di lingua e cultura italiana di cui alla legge n. 153/1971, atteso che dal 1980 ad oggi non è maturato alcun ricambio tra il personale docente, che pure viene fortemente invocato dalle componenti sociali italiane in Svizzera, e inspiegabilmente vanificato dall'ingiustificato ritardo nell'espletamento della selezione degli insegnanti da destinare alle istituzioni scolastiche all'estero, ai sensi della legge 25 agosto 1982, n. 604. (4-12815)

BONOMO e RIZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

che le condizioni della viabilità lungo la strada statale n. 172 nel tratto Alberobello-Locorotondo — anche a detta dei tecnici dell'ANAS di Bari — per le curve e le strettoie esistenti, provocano numerosi e pericolosi incidenti;

che il tratto interessato è lungo circa 8 chilometri e di questi restano da sistemare 4 chilometri e 500 metri;

che secondo una stima di larga massima del Compartimento ANAS di Bari, la spesa relativa alla sistemazione corretta di tale strada si aggira su lire 2 miliardi;

che il capo compartimento di Bari ha dato disposizione di approntare una prima perizia dell'importo di lire 500 milioni circa allo scopo di eliminare gli inconvenienti più vistosi nel tratto compreso tra i km 39,400 e 39,800;

che tale perizia sarà inserita nella proposta di ordine del giorno del comitato tecnico amministrativo compartimentale di imminente convocazione —:

se sia al corrente della situazione esposta e se, conseguentemente, intenda intervenire nelle sedi opportune per l'approvazione dell'intervento quanto meno di prima fase. (4-12816)

IVO RUSSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la conversione nella legge 63/93 del decreto-legge n. 6 del 15 gennaio 1993, conosciuto come « il condono previdenziale » è avvenuta nell'unanime convincimento che l'ampia formulazione adottata all'articolo 4 comma 1-2-4 del suddetto decreto comprendesse tutte le sanzioni e oneri accessori non esclusi, quindi, anche quelli di cui all'articolo 6 commi 9 e 10 del decreto-legge n. 338/89, convertito con modificazione nella legge 389/1989 creando sperequazioni di trattamento tra le aziende ispezionate e quelle che regolarizzano spontaneamente usufruendo di tutti i benefici;

risulta invece che la Direzione Generale dell'INPS, in risposta a quesiti formulati da Sedi periferiche, ha ritenuto non rientranti nella sanatoria le disposizioni di cui alla richiamata legge 389/89 e, quindi, ha escluso tassativamente la possibilità per le aziende industriali ed artigiane, comprese quelle edili operanti nel Mezzogiorno, di poter accedere, con quest'ultima sanatoria, al beneficio di sgravi e fiscalizzazione;

penalizza ulteriormente le aziende già sottoposte a ispezioni da parte dell'Istituto, impedendo alle stesse di usufruire del condono previsto dalla legge 63/93 in misura piena e giusta, come già accaduto in precedenti sanatorie previdenziali (articolo 3 comma 8 Legge n. 166/91);

tale restrittiva interpretazione della norma in questione da parte dell'Istituto vanifica lo spirito del provvedimento testè approvato e cade in contrasto con la politica di incentivazione economica ed occupazionale di cui le agevolazioni in questione sono la diretta espressione del Governo in materia legislativa per il Mezzogiorno;

considerato che le agevolazioni previste per i contribuenti scadranno il 30 aprile p.v. e quanto sopra esposto procura disorientamento nei contribuenti stessi e

potrebbe vanificare l'impostazione di tutte le norme con conseguenti ed ingenti mancati introiti per l'INPS —;

se non ritenga opportuno intervenire, con urgenza, presso la Direzione Generale dell'INPS affinché modifichi l'orientamento manifestato in senso più rispondente allo spirito autentico della legge 63/93, con la conseguente possibilità di riconoscere alle aziende interessate le fiscalizzazioni e gli sgravi degli oneri sociali anche nel caso in cui vengano regolarizzate omissioni contributive già contestate.

(4-12817)

BERTOLI. — *Al Ministro del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che:

a) continua ad accentuarsi in modo estremamente preoccupante il fenomeno del calo delle vendite negli impianti di distribuzione di carburante ubicati nel territorio della provincia di Udine a causa del persistente e sensibile differenziale di prezzo del carburante distribuito in Italia rispetto alle vicine repubbliche di Slovenia e Austria;

b) questo fenomeno degli « acquisti oltre confine » ha fortemente penalizzato la rete distributiva provinciale e ha procurato alla categoria dei benzinai della provincia di Udine perdite consistenti nei volumi di prodotto erogati e, conseguentemente, dei ricavi —;

se non ritenga opportuno per far fronte ai danni economici patiti dai benzinai che diversamente si vedrebbero costretti a chiudere:

1) attivare adeguati strumenti quali, ad esempio, l'estensione dei benefici di cui al provvedimento CIP n. 18/1989 del 12 settembre 1989 che prevede l'istituzione di un Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Tale fondo, che aveva la funzione originaria di istituire una specie di indennità di quiescenza per i gestori espulsi

dalla rete a seguito dei provvedimenti di razionalizzazione della medesima (chiusure di impianti sotto un minimo erogato), è stato successivamente integrato con la finalità di corrispondere un'indennizzo ai gestori di impianti di distribuzione ubicati nelle zone di frontiera e danneggiati dall'evasione dei consumi dovuta al differenziale del prezzo del prodotto esitato oltre le frontiere (quest'ultimo provvedimento era ispirato in particolare dalla situazione della rete del Nord-Ovest del Paese);

2) in conseguenza, che la deliberazione 3 luglio 1990, con cui il CIP provvedeva a limitare la corresponsione degli indennizzi ai gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti ubicati non oltre i venti chilometri dal confine di Stato (i criteri applicativi sono stati poi rimessi ad un Comitato Tecnico), venga integrata stabilendo l'applicazione del criterio degli indennizzi di cui al punto 2b del provvedimento CIP n. 18 del 12/9/89 a tutti i gestori operanti nella provincia di Udine (unica provincia in Italia a dover registrare un costante calo delle vendite di carburante) e non solamente a quelli ubicati entro i venti chilometri dal confine di Stato. (4-12818)

BETTIN. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel complesso ospedaliero per malattie altamente infettive sito nell'Isola delle Grazie, nella laguna di Venezia, esiste un reparto costruito ed attrezzato alcuni anni fa per far fronte ad una possibile recrudescenza, per fortuna poi non verificatasi, di malattie tropicali;

tale reparto, di circa una decina di posti letto, è del tutto inutilizzato;

nello stesso complesso ospedaliero vi è un reparto per malati terminali di AIDS di sesso maschile, ospitato in una costruzione vergognosa, fatiscente, priva persino di un telefono pubblico e di ogni altro mezzo di comunicazione necessario a pazienti con scarsissima capacità di deambulazione —:

a nulla sono valsi i solleciti degli stessi operatori sanitari, dei parenti dei pazienti ricoverati, delle organizzazioni sindacali, di alcune forze politiche, dato che il reparto resta sconsolatamente inutilizzato;

se intenda attivarsi con forza per ottenere l'utilizzo di detto reparto, facendo terminare una situazione autenticamente scandalosa. (4-12819)

SAVIO, ZAMPIERI, PINZA e BIAFORA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'epidemia di afta epizootica non tende a diminuire e che si imporrebbero decisioni rapide per quanto riguarda il futuro della zootecnia che, nella fattispecie, si salvaguarda preservando gli allevamenti —:

se, indipendentemente dalle misure che dovranno essere adottate in ambito CEE, e che vogliamo sperare favorevoli al vaccino, non si ravvisi la necessità per il nostro Paese di passare immediatamente alla vaccinazione;

se risponda al vero che in Olanda, pur non avendone dato pubblicità, si effettui da tempo tale vaccinazione. (4-12820)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

cosa intendano fare il Governo e i ministri interrogati, per la loro specifica competenza in materia, se sia possibile ancora leggere lettere come quella pubblicata oggi su *Repubblica* (pag. 12 del 1° aprile 1993):

« È dal 1978 che il mio Comando ha inviato la pratica alla VII divisione Pensioni di Guerra, sita in (Roma) via Casilina 3, che ultimamente ho sollecitato per ben due volte, senza nessuna risposta. La pratica ha il numero 90097267 di posizione. Ho servito la Patria per 43 anni con tre

guerre. F.TO M.LLO MAGG. "A" in pensione Raffaello Tarquini Bergamo »;

se, in merito, siano in atto studi per l'adeguamento di quei servizi e uffici, a fine di accelerare la definizione delle pratiche la cui definizione è spesso in ritardo da anni e decenni (quelle di guerra da quasi mezzo secolo!), inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, perseguire e reprimere doverosamente, le responsabilità contabili evidenti e emergenti nel caso di specie, del resto, sempre conseguenti abusi e omissioni, anche, negli obblighi e doveri di controllo, o errori, con danno per la pubblica amministrazione, per l'erario o per i cittadini, addebitabili o addebitati a pubblici ufficiali, siano essi di carriera o onorari. (4-12821)

PIRO e MACCHERONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 75 del 24 marzo 1993 si sono rese definitive le agevolazioni fiscali per l'acquisto della propria abitazione;

tale legge ha risolto dubbi interpretativi sorti in ordine alla legge n. 168 del 1982 e successivamente alla legge n. 118 del 1985, leggi che tuttavia consentivano di usufruire in tempi diversi della medesima agevolazione;

una interpretazione dell'Ispettorato compartimentale del Lazio ha indotto alcuni uffici provinciali del registro ad effettuare azioni di recupero, come pare stia facendo l'ufficio del registro di Livorno, provocando disparità tra i contribuenti e ulteriore contenzioso nelle commissioni tributarie —:

se non ritenga che il principio stabilito nella legge n. 75 del 1993 debba far cessare dubbi interpretativi e conseguenti immotivate azioni di recupero. (4-12822)

BETTIN, APUZZO, BOATO, CRIPPA, DE BENETTI, GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI, PAISSAN, PECORARO, SCANIO, PIERONI, PRATESI, RONCHI, RUTELLI, SCALIA e TURRONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

dal 5 al 7 aprile prossimi il Consiglio nazionale delle ricerche organizza a Venezia un convegno dal titolo « Dalla morfologia del degrado alla morfologia della conservazione »;

dal programma di lavoro emerge una stretta interconnessione tra esperienze del CNR Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse e attività del Consorzio Venezia nuova, concessionario degli interventi dello Stato nella laguna di Venezia;

tale interconnessione si manifesta particolarmente nella scelta delle ricerche da presentare in detto convegno, che testimoniano di una assoluta complementarietà del lavoro del CNR rispetto all'attività e agli interventi del Consorzio Venezia nuova;

il CNR costituisce (o dovrebbe costituire), assieme al magistrato alle acque di Venezia ed ai Servizi tecnici nazionali difesa del suolo uno dei cardini del controllo pubblico, non formale ma sostanziale, sull'operato del Consorzio Venezia nuova, ivi comprese le soluzioni progettuali proposte;

in particolare il CNR dovrà essere uno degli istituti di ricerca pubblici che saranno chiamati a certificare per conto del comitato interministeriale l'« adeguato avanzamento » degli interventi atti a combattere e ad invertire le cause del degrado lagunare, che la legge n. 139 del 1992, all'articolo 3, comma 4, ritiene indispensabile affinché il Consorzio Venezia nuova possa procedere all'impiego dei fondi per le opere di regolazione delle maree;

tali « cardini » del controllo pubblico versano da molti anni in gravissime difficoltà, dovute alla mancanza di fondi e di

personale (basti ricordare la vicenda dei contrattisti del magistrato alle acque), tanto da far ritenere che esista una precisa volontà di sguarnire proprio l'apparato di controllo pubblico a fronte di un dispiegarsi delle strutture e delle potenzialità dell'intervento in laguna ad opera di consorzi privati —:

in che tipo di pianificazione dei lavori del CNR e della presentazione pubblica degli stessi si inserisca il convegno di cui all'oggetto;

quali le opportunità che hanno consigliato in questo momento la presentazione del tipo di ricerche di cui al programma del convegno;

se sia vero che al CNR non sono ancora stati assegnati i fondi previsti per esso dalle leggi di rifinanziamento della legislazione speciale;

se essi non ritengano, che particolarmente in questo momento, sia necessario dividere nettamente ruoli e compiti degli enti incaricati delle funzioni di controllo dall'attività dei soggetti privati sottoposti a tale controllo, e quindi in riferimento a quanto già detto in merito a quanto previsto dalla citata legge n. 139 del 1992 all'articolo 4, il convegno di cui all'oggetto non rappresenti un grave momento di *confusione e sovrapposizione di ruoli*, con pregiudizio della necessaria indipendenza del soggetto pubblico;

se essi ritengano adeguate le dotazioni di mezzi e personale sia del CNR che del magistrato alle acque in relazione ai compiti che essi sono e saranno chiamati a svolgere per un controllo non formale ma sostanziale dell'attività del Consorzio Venezia nuova;

per quale motivo non sia utilizzata per tutti gli adempimenti sin qui ricordati da effettuarsi tramite soggetti pubblici, la struttura dei servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo, che a Venezia hanno assorbito competenze ed esperienze dell'Ufficio idrografico del magistrato alle acque, ufficio operante in laguna da più d'un secolo.

(4-12823)

PIRO, FARIGU e BOTTINI. — *Ai Ministri per gli affari sociali e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

Monica Magnanini, nata a Roma il 28 agosto 1983, residente a Riano in via Tiberina 137, presso il centro CONI, è una bambina disabile grave in quanto affetta da trisomia parziale;

alla bambina è stata riconosciuta dalla competente USL una invalidità totale del 100 per cento anche in considerazione del fatto che è non deambulante;

la bambina frequenta la II elementare presso la scuola statale « Riano Centro » e necessita di specifica assistenza domiciliare nonché di trasporto per recarsi a scuola;

nonostante ripetuti solleciti al comune di Riano l'unica risposta fornita alla famiglia risale allo scorso gennaio quando, l'autorità comunale, con specifica delibera ha disposto in favore della famiglia l'erogazione della somma di lire 200 mila mensili in sostituzione dei servizi dovuti;

il padre della bambina non cerca l'elemosina ma il rispetto di quei sacrosanti diritti riconosciuti dal legislatore alle persone disabili;

la legge n. 118 del 1971 espressamente prevede all'articolo 28 il diritto dei disabili al trasporto gratuito dalla propria abitazione alla scuola;

l'articolo 38 della più recente legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente disposto che i comuni, per fornire i necessari servizi di cui necessitano i disabili previsti dalla legge stessa, possono anche consorziarsi tra loro avvalendosi quindi anche dell'opera svolta da cooperative che lavorano in comuni limitrofi —:

se non ritengano di assumere iniziative urgenti affinché venga data reale applicazione alle più recenti leggi emanate a favore dei disabili salvaguardando così i diritti della piccola Monica.

(4-12824)

ORESTE ROSSI e ASQUINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante è venuto a conoscenza dell'articolo apparso su *La Stampa* del 28 marzo 1993: « Tradite e punite due volte da uno Stato ingrato. Hanno lasciato un'occupazione per accudire i figli, più che una scelta è spesso una necessità per sopperire alla carenza di servizi pubblici e anche perché, si sa, il cosiddetto "lavoro di cura" dei bambini continua ad essere un quasi esclusivo dovere femminile. Poi, da brave formichine giudiziose, hanno versato di tasca propria i contributi volontari per assicurarsi, dopo 15 anni, una pensione, anche se minima. Insomma, questo è quanto era stato promesso. Invece grande delusione: i sacrifici si sono rivelati inutili e poco considerati. Le casse dello Stato sono in rosso? Dopo tanti sperperi e finanza allegra, scocca l'ora del rigore. L'ordine è preciso: tagliare. E magari senza preoccuparsi troppo per i risvolti sociali e le disparità di trattamento. Come il caso, appunto, delle cosiddette pensioni d'integrazione al minimo. Dal 1° gennaio '93 è arrivata l'amara sorpresa. Le regole sono cambiate: il calcolo deve tener conto non più del reddito individuale, come succede per qualunque prestazione previdenziale (e come sancisce la giurisprudenza) ma anche di quello del coniuge (entro un tetto di 22 milioni lordi l'anno), secondo un principio assistenziale. Non solo. Il dispositivo del ministro del Lavoro Cristofori porta la prosecuzione volontaria a venti anni. Una riforma che finisce col penalizzare soprattutto le donne, in maggioranza le destinatarie delle pensioni « integrate » Inps, che si ritrovano così, in molti casi, con pensioni irrisorie » —:

quale sia l'intendimento del ministro in merito a tale ingiustizia perpetrata a danno di coloro che hanno versato di tasca propria contributi volontari per assicurarsi dopo 15 anni una, seppur minima, pensione.

(4-12825)

PASETTO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso:

che questo interrogante ebbe a presentare tempo fa un'interrogazione circa la situazione di grave disagio creatasi nel paese di Zelo (RO) a seguito della chiusura di un ponte che congiunge le due parti del paese;

che a detta interrogazione venne data dal ministro una precisa risposta, in particolare facente riferimento ad uno stanziamento effettuato dallo Stato finalizzato alla salvaguardia del campanile della chiesa di Zelo —:

esattamente tutti i dati relativi a detto stanziamento finalizzato, ed in particolare quando esattamente sia stato erogato detto contributo, chi lo abbia ricevuto, e che utilizzo ne sia stato fatto.

(4-12826)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per sapere:

se sia noto al Governo, anche tramite l'azione degli uffici periferici piacentino-emiliani dei ministri interrogati, di quanto avviene in agro di Rivergaro (Piacenza), dove a quanto risulta all'interrogante sarebbe lecito retrodatare atti, farne « scomparire » altri, ancorché regolarmente protocollati, e continuare ad amministrare nonostante denunce alle procure della Repubblica presso pretura e tribunale e rituali segnalazioni al prefetto di Piacenza. Risulta infatti all'interrogante che quella giunta, e lo stesso « tecnico » geometra Pagani in accordo con l'architetto Trasciatti per quanto attiene ai lavori del Castello di Niviano (dove si è avuto il crollo dell'antica stalla), darebbe pareri e nulla osta che dovrebbero essere invece, ad avviso dell'interrogante, di competenza della Commissione edilizia. Il primo, la commissione predetta e la giunta avrebbero consentito a grossi autoarticolati da « cantiere » (« pellicani ») di poter transitare per

stradine anguste e adatte solo ai veicoli leggeri, con danno della strada, di ogni vegetazione nei pressi e dell'ambiente. Documentale prova, sta nell'esistenza di uno stesso atto, di cui l'interrogante è a conoscenza, con data diversa e, quindi, secondo quanto logica vorrebbe, falsa, contenente offerta congiunta di tre ditte (ma sottoscritta da due sole) che assumerebbero le spese per l'allargamento e l'adattamento della strada da Nibbiano a Roveleto Landi, per un impegno di oltre 100 milioni di lire, offerta che risulta datata l'8 luglio 1992 e, contemporaneamente, il 10 luglio 1992. All'interrogante sembra che, a norma di legge, ci sarebbero sufficienti elementi addirittura per sospendere dipendenti pubblici e amministratori; ma a Piacenza, come spesso accade, tutto tace;

se, in merito, siano in atto ispezioni o inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria, tributaria, sanitaria o ambientale e se i fatti hanno comportato o comportano azioni giudiziarie amministrative, civili o penali e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, perseguire doverosamente e giustamente reprimere le responsabilità contabili, come sopra evidenti e comunque sempre conseguenti ad abusi e omissioni, anche negli obblighi e doveri di controllo, o errori, con danno della pubblica amministrazione, addebitabili o addebitati a pubblici funzionari, siano essi di carriera come prefetti, o capi di unità operative o uffici periferici o centrali, specie se muniti di delega. (4-12827)

PASETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso:

che recentemente sulla stampa nazionale è comparsa la notizia che una forza politica ha « denunciato » la « ingiustificabile meridionalizzazione » del corpo militare degli Alpini;

che la notizia, se vera, risulta tra l'altro permeata di « ignoranza » in materia geografica (Chiusaforte è in Carnia quindi provincia di Udine, non in provin-

cia di Gorizia, come dichiarato dal deputato veneto Franco Rocchetta, firmatario) e di scarse conoscenze in materia militare (a Chiusaforte non risulta esserci nessun battaglione fucilieri, bensì il 15° Reggimento Alpini « Cividale »);

che la distribuzione su tutto il territorio nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) è l'espressione più evidente che gli alpini vogliono essere elemento di unità per la Nazione (testimone ne è il fatto che la prossima adunata nazionale — 17 maggio 1993 — si terrà a Bari) —:

se intenda confermare nella struttura ordinativa le quattro brigate alpine ed il IV Corpo d'Armata Alpino, anche nel nuovo modello di difesa;

se intenda agevolare il più possibile la richiesta di reclutamento alpino ai tanti giovani dei distretti militari di zone alpine ed appenniniche, tradizionali punti di riferimento delle truppe alpine;

se intenda integrare successivamente, a domanda, il reclutamento con tutte le altre regioni d'Italia, con particolare attenzione ai giovani iscritti ad enti collegati con il territorio montano (Federazione Italiana Sport Invernali, Club Alpino Italiano ecc.). (4-12828)

LEONE. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che:

la ristrutturazione della siderurgia pubblica ha comportato per l'area di Taranto, una perdita, in poco più di cinque anni, di quasi 18 mila posti di lavoro, per gravissimi contraccolpi economico-sociali per l'intera provincia jonica;

il Governo, proprio per attenuare un impatto così dirompente per la realtà produttiva jonica e, in generale per le aree siderurgiche in crisi (Genova, Taranto, Napoli e Terni) ha disposto progetti articolati di reindustrializzazione (decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181);

questi pacchetti di reindustrializzazione nelle aree siderurgiche in crisi sono stati in buona parte realizzati, mentre in quella di Taranto sono stati attivati solo in minima parte;

per l'area di Taranto, che ha subito la più grave emorragia di posti di lavoro, su un totale di 2.617 nuovi posti di lavoro previsti nel pacchetto di reindustrializzazione TA/1, per un investimento di 453 miliardi, ne sono stati attivati, finora, soltanto 156 miliardi con la creazione di 271 nuovi posti di lavoro;

il pacchetto TA/1, sembrando del tutto inadeguato, il Governo dopo reiterate mobilitazioni delle forze politiche, dei lavoratori, dei sindacati e della popolazione jonica tutta, ha convenuto sulla necessità di un pacchetto aggiuntivo (TA/2) con investimenti fissi di 360 miliardi e un fabbisogno finanziario di 485 miliardi, per la creazione aggiuntiva di 1047 nuovi posti di lavoro;

il Ministro delle partecipazioni statali, con la nota del 28 maggio 1991, ha sottoposto alla valutazione del CIPI, questo programma integrativo, volto a sviluppare attorno al centro siderurgico di Taranto una serie di insediamenti manifatturieri di ricerca e di servizi, in grado di favorire una crescita economica diversificata nell'area tarantina;

il CIPE, nella seduta del 20 dicembre 1991, ha attribuito all'IRI la somma di 150 miliardi per la copertura del fabbisogno di capitale proprio delle società impegnate nella realizzazione del programma di reindustrializzazione dell'area siderurgica di Taranto;

per l'area siderurgica di Taranto, il pacchetto di reindustrializzazione TA/2 prevede:

1) progetti della società ILVA, per:

a) « centro per sabbatura e verniciatura lamiera da treno », comportante investimenti complessivi di 8,8 miliardi e un'occupazione di 35 addetti;

b) « pezzi speciali curvi e calandratati per off-shore e pipelines », con un investimento di 18 miliardi e una occupazione di 26 unità;

c) « nuova gamma di tubi e pezzi ausiliari per acquedotti », con investimenti di circa 9 miliardi e una occupazione di 26 addetti;

d) « nuova gamma di tubi per off-shore », con un investimento complessivo di 35 miliardi e una occupazione di 50 addetti;

e) « Sidercard Sud », con investimenti di 6,3 miliardi e una occupazione di 52 unità;

e, ancora:

2) Alenia: Centro ricerche per tecnologie sui materiali innovati;

3) Asnaldo: Forniture e Service di impianti elettrostrumentali;

4) Ilte-Sud: Stabilimento grafico per la produzione degli elenchi telefonici;

5) UVT - Sud: Produzione impianti di sterilizzazione acque potabili;

6) Italimpianti Sud: Sviluppo delle capacità di ingegneria e di progettazione delle attività idriche e della tutela ambientale;

i 150 miliardi approvati dal CIPE risultano essere stati trasferiti già dal mese di luglio 1992 all'IRI -;

per quali motivi tale somma non sia stata ancora messa a disposizione delle società impegnate nel pacchetto di reindustrializzazione TA/2 e già operative come l'UVT - Sud;

a chi siano imputabili tali gravissimi e ingiustificati ritardi, che finiscono per aggravare una situazione socioeconomica-occupazionale già sull'orlo del tracollo.

(4-12829)

OLIVO. — *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso:

che il Consiglio comunale di Montauro (Catanzaro) in data 27 febbraio 1993 ha proceduto entro i termini di legge, a seguito di dimissioni del sindaco avvenute il 31 dicembre 1992, ad eleggere il sindaco e la nuova giunta comunale;

che, prevedendo lo Statuto del comune la possibilità di n. 1 assessore esterno al Consiglio purché persona eleggibile e di documentato prestigio, professionalità e competenza amministrativa, a tale carica è stato eletto un cittadino eleggibile, già consigliere comunale dall'80 al '90 ed assessore comunale dall'80 all'85, esponendo nel documento programmatico, depositato nei modi e termini di legge, le ragioni della determinazione e le motivazioni della scelta della persona;

che il CORECO di Catanzaro, riunitosi in composizione ormai decaduta, pur essendo stata già insediata la nuova composizione, inopinatamente, ha annullato la predetta delibera per presunta illegittimità per non essere stato allegato il curriculum dell'eletto, argomento formalistico manifestamente infondato, in quanto tale deposito non è previsto né dalla legge né dallo statuto e, come già detto, nel documento programmatico risultavano espressi i titoli e le motivazioni della scelta, precisandosi specificatamente anche l'attività amministrativa e professionale prestigiosamente ed onorevolmente già svolta;

che riconsidera l'assoluta infondatezza della causa di annullamento che non ha tenuto conto del preciso riferimento contenuto nel documento programmatico in relazione ai requisiti del designato assessore esterno per avere lo stesso già svolto lungamente, prestigiosamente e con riconosciuta capacità, significativi compiti amministrativi;

che la decisione predetta (assunta a maggioranza, con il voto contrario dello stesso Presidente uscente) manifesta il

chiaro intento di assecondare le aspirazioni non certo nascoste della minoranza consiliare;

che, rinnovata la delibera in data 20 marzo 1993, depositando, per troncane ogni questione, anche il preteso curriculum, ancora più inopinatamente la delibera medesima non è stata approvata dall'organo di controllo che, approva dall'organo di controllo che, nella nuova composizione (realizzata con autentico blitz della Giunta regionale circa la designazione e nomina dei componenti), ha richiesto chiarimenti manifestamente pretestuosi (quali la richiesta della data e l'ora della notifica degli avvisi di convocazione della seduta, quando la stessa risulta con la partecipazione attiva di tutti i consiglieri; la data e l'ora del deposito del documento programmatico, quando le stesse risultavano dal timbro del protocollo sul documento medesimo allegato come parte integrante dell'atto; la precisazione dei motivi dell'urgenza della convocazione e la indicazione della norma statutaria prevedente la seduta straordinaria e d'urgenza, quando dal testo dell'atto risultavano ben ampiamente i motivi dell'urgenza — in particolare risultava richiamato che, a seguito del precedente annullamento, il Prefetto aveva assegnato il termine di sette giorni per l'elezione del sindaco e della giunta — e la seduta straordinaria e urgente all'uopo devesi considerare pienamente legittima, per ovvi motivi, anche a prescindere da una espressa previsione dello Statuto comunale);

che anche tale ulteriore intervento negativo si ha motivo di ritenere essere stato ispirato da pressioni politiche al fine di realizzare con i pretesti lo scioglimento di un consiglio legittimo e vitale, usufruente di massiccio consenso popolare, per dare sfogo alle mene della minoranza e alle speranze della stessa di affermarsi con la dimostrazione del potere —:

se non intendano promuovere, avvalendosi, ai fini conoscitivi, dei poteri ispettivi ammessi dalla normativa vigente, adottare ogni opportuna ed urgente inizia-

tiva in relazione a tutto quanto sopra e a legittima e giusta tutela del corretto svolgimento dei poteri dell'organo di controllo, anche al fine di evitare che per il futuro permanga l'assestamento della evidente persecuzione nei confronti della maggioranza consiliare di Montauro con nuove iniziative repressive, che verrebbero a stroncare la pratica possibilità di esercitare il mandato affidato dagli elettori.

(4-12830)

GIANNOTTI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

è in corso il lavoro preparatorio del decreto per l'individuazione dei distretti industriali in conformità all'articolo 36 della legge 317/91;

in occasione della consultazione delle regioni, alcune di queste, e nella fattispecie la regione Toscana, hanno avanzato proposta di modifica nella bozza del decreto rispetto alla determinazione nel peso percentuale dell'occupazione nell'attività manifatturiera di specializzazione, sul totale degli occupati nelle imprese manifatturiere in un dato territorio;

in particolare per alcune attività industriali, come ad esempio quella orafa, l'indice di specializzazione produttiva da calcolare in base all'articolo 3 della proposta di decreto è criterio da valutare congiuntamente al peso percentuale dell'occupazione;

appare indispensabile aggiornare i dati di riferimento e che pertanto le regioni devono procedere alla verifica dei dati per la determinazione dei distretti industriali sulla base del ricalcolo dei sistemi locali di lavoro da effettuarsi sui risultati nel censimento 1991 —:

se il ministro dunque, non ritenga di accogliere le proposte di modifica alla proposta di decreto avanzate della regione Toscana al fine di candidare legittimamente area distrettuale, ai sensi dell'articolo 36 della legge 317/91, anche l'attività

orafa, altamente specializzata concentrata ad Arezzo. (4-12831)

INGRAO, CRIPPA, BERTEZZOLO, DORIGO, LUSETTI, BREDI, FRACANZANI, DI PRISCO, RUSSO SPENA, BETTIN, GIUNTELLA, CALZOLAIO, FRONZA CREPAZ, VENDOLA, RONCHI, GUIDI, PISCITELLO, FOLENA, LORENZETTI PASQUALE, APUZZO, POLLICHINO e SESTERO GIANOTTI. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nell'estate 1992, Risto Sarenac, 28 anni, cittadino bosniaco di etnia serba, veniva inviato dalle forze irregolari serbe in una postazione d'artiglieria che bombardava Sarajevo dalle colline circostanti;

dopo ripetuti tentativi di sfuggire ad un compito che gli ripugnava, nel mese di novembre Risto Sarenac riusciva ad ottenere un permesso per Belgrado e di lì a fuggire attraverso l'Ungheria;

nella legge 390/2 si impegna la Repubblica Italiana a « garantire comunque l'ingresso e l'ospitalità ai giovani cittadini delle Repubbliche ex-Jugoslave che siano in età di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori o obiettori di coscienza »;

il caso di Risto Sarenac rientra chiaramente nella situazione prevista dalla legge, e tuttavia l'interessato non fu informato di questo suo diritto né dalla questura di Biella né da quella di Vercelli, cui si era rivolto per ottenere il permesso di soggiorno, e da cui gli fu consigliato di chiedere il riconoscimento dello stato di rifugiato;

tale riconoscimento gli fu negato e il 26 marzo la prefettura di Vercelli ha decretato l'espulsione di Risto Sarenac dal territorio nazionale, entro il 9 aprile —:

per quali motivi non siano state date disposizioni chiare a questure e prefetture, sui diritti e le procedure previste dalla legge 390;

se non si ritenga di dover intervenire immediatamente per la revoca del provvedimento di espulsione e per garantire a Risto Sarenac, che ha cercato rifugio in Italia perché rifiutava di partecipare al massacro di civili, nonché ad ogni altro giovane nelle sue condizioni che si presenti nel nostro paese, il diritto di usufruire dei benefici della legge 390, e del rispetto dovutogli dai nostri organi istituzionali.

(4-12832)

ZAMPIERI. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per sapere — premesso che:

l'azienda FFSS con provvedimenti successivi preannuncia un suo disimpegno dalla tratta Verona-Rovigo-Chioggia;

si attua così una politica di ripiano dei bilanci attraverso la sola riduzione dei servizi ai cittadini, prescindendo dall'esame delle potenzialità quali il turismo, la navigazione interna e la portualità, l'integrazione con altri modi di trasporto in tanti comuni del Polesine, tra i quali Rosolina —:

se non ritenga di intervenire con urgenza per un riesame globale del progetto, in accordo con le regioni e gli Enti Locali interessati, con l'attivazione del servizio del trasporto pubblico delle FFSS.

(4-12833)

PASETTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso:

che è purtroppo esplosa la vicenda riguardante il caso di epidemia di afta che ha colpito centinaia e centinaia di capi di bestiame allevati in Italia, vicenda che colpisce diffusamente gli allevatori italiani, e nord Italia nel veronese in particolare;

che sul come si sia potuta diffondere tale epidemia vi è il silenzio più assoluto, e non è dato di capire se ciò avvenga per ignoranza della cosa o per voluta omissione;

che al sottoscritto è stata indicata la possibile origine di tale epidemia, che come conseguenza gravissima sta portando alla rovina economica decine di operatori del settore, e provocherà di qui ad un mese o due al massimo una spaventosa lievitazione dei prezzi della carne;

che tale origine sarebbe da individuarsi in un carico, clandestino nel numero (dichiarati 500 capi, importati 2000), di vitelli provenienti dalla Lituania, passati per la Croazia e quindi, via mare, arrivati a Bari il 2 o il 3 marzo 1993, trasporto effettuato da una ditta del bresciano;

che, tra l'altro, a chi scrive è stato dettagliatamente illustrato, e l'interrogante è disponibile a illustrare a sua volta a quanti siano interessati a conoscerlo, lo spaventoso meccanismo speculativo sottostante il commercio di capi di bestiame proveniente dall'est europeo che permette, attraverso la connivenza di operatori commerciali e statali della Croazia, di sfruttare i contributi della CEE a favore delle esportazioni croate, e ciò grazie al fraudolento cambio di nazionalità (in croata da cecoslovacca, lituana, o estone, ecc.) prima di entrare in Italia;

che solitamente il traffico di tale bestiame passa per il valico di Prosecco (TS), sempre a mezzo della stessa ditta di spedizioni internazionali —:

1) se non si ritenga di intervenire presso la regione Veneto (e direttamente per quanto di propria competenza) al fine di permettere, ovviamente previa analisi e verifica di ogni capo, agli allevatori veneti che oggi sono assurdamente costretti a tenere il bestiame a disposizione, praticamente, dell'afta con l'unico risultato di favorire la diffusione dell'epidemia e l'affossamento definitivo del settore, a tutto vantaggio (voluto?) delle importazioni di carne dalla Francia e dalla Germania di poterlo portare alla macellazione;

2) quali accertamenti si intendano condurre al fine di verificare quanto esposto nella premessa della presente interrogazione;

3) quali accertamenti sanitari si intendano condurre nelle zone — in particolare del veronese — dove sono stati seppelliti migliaia di capi di bestiame, abbattuti perché alcuni di essi erano stati colpiti da afta, dato che è visibile a vista d'occhio che il terreno che ha ricoperto detti capi è già lievitato di circa un metro e mezzo alla settimana (l'interrogante si domanda se a nessuno viene il sospetto che la carne stia fermentando con tutti i conseguenti rischi sanitari ed ecologici). (4-12834)

CALZOLAIO. — *Al Ministro del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che:

la legge 19 dicembre 1992, n. 488, dotata di 13.800 miliardi per il finanziamento di incentivi alle attività produttive prevede che il CIPI predisponga i criteri di individuazione delle aree depresse;

l'apposita commissione presso il Ministero del bilancio aveva predisposto un'ipotesi di individuazione delle aree depresse, che per le Marche contemplava esclusivamente la provincia di Ancona;

sono state avanzate proposte di riconoscimento di aree depresse per le aree destinatarie degli interventi CEE (ex-obiettivo 2) che per le Marche contemplerebbero comuni delle province di Ascoli e Pesaro;

risalta l'esclusione, comunque, della provincia di Macerata;

recentemente il ministro del bilancio ha annunciato di voler procedere ad un ulteriore approfondimento dei criteri —:

a) se non ritenga utile promuovere un monitoraggio delle aree depresse sulla base delle circoscrizioni del Ministero del lavoro e comunque sovracomunale, capace di verificare le forti difformità presenti nelle varie province;

b) come intenda perseguire il riequilibrio sociale ed economico di tutte le province marchigiane. (4-12835)

SCARLATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

il Ministero di grazia e giustizia con decreto ministeriale 4 aprile 1989 bandiva un concorso a 992 posti di assistente giudiziario;

la graduatoria degli idonei di detto concorso è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del 15 dicembre 1989;

tale graduatoria resterà aperta fino al 4 agosto 1993 e a tutt'oggi restano ancora da coprire 24 posti vacanti presso la Corte d'appello di Salerno e almeno 20 presso la Corte d'appello di Napoli;

con decreto ministeriale del 31 dicembre 1991 sono stati nominati assistenti giudiziari i vincitori e gli idonei di un successivo concorso per assistente giudiziario, bandito con decreto ministeriale 9 agosto 1989;

il Ministro continua a nominare ancora oggi gli idonei del secondo concorso e ha sospeso arbitrariamente la nomina del concorso antecedente;

mentre in tutti i Distretti delle Corti di appello di Italia sono stati chiamati tutti i vincitori e gli idonei del concorso indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1989, sono rimaste aperte solo le graduatorie delle Marche, della Toscana, del Lazio, della Campania e dell'Abruzzo, per cui circa 400 persone hanno prodotto ricorso al TAR se non intenda:

anche del rispetto della CM della Funzione Pubblica 28 febbraio 1992, nominare tutti gli idonei del concorso a 992 posti, prima di continuare a nominare gli idonei dei concorsi successivi, applicando correttamente la legge n. 321, rendendo così giustizia a questi lavoratori;

per quale motivo fino ad oggi non si è proceduto nel rispetto della legge, visto che la graduatoria del concorso a 992 posti di assistente giudiziario, indetto con DM 4 marzo 1989 è ancora valida fino al 4 agosto 1993. (4-12836)

CARDINALE, BINETTI, FUMAGALLI CARULLI, DIANA, MASTELLA, D'ACQUISTO, PATRIA, CARLO CASINI, GASPARI e VAIRO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*

— Per sapere — premesso:

che la legge del 21 novembre 1991 n. 374, concernente l'istituzione del giudice di pace, all'articolo 12 comma 5, prevede la copertura dei posti di organico relativamente al personale di cancelleria con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, rinviando per le modalità ad un successivo decreto ministeriale da emanarsi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della suddetta legge:

che in data 23 febbraio 1993, è stato pubblicato il decreto ministeriale relativo al concorso riservato per esami a complessivi 630 posti di operatore di ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti;

che all'articolo 1 e 2 si specifica che sono ammessi al concorso i messi di conciliazione in servizio alla data del 31 dicembre 1989, in possesso fra l'altro del requisito del diploma di istituto di istruzione professionale considerato equipollente a quello di istruzione secondaria superiore;

che tali operatori UNEP sarebbero inquadrati nella 5ª qualifica funzionale del personale del Ministero di grazia e giustizia;

che per tale qualifica al personale sin qui arruolato è stato richiesto il titolo di studio della licenza media;

che la maggior parte dei messi di conciliazione, non dipendenti comunali, in servizio alla data del 31 dicembre 1989, ha svolto per lunghi anni le proprie mansioni in possesso del titolo di studio di licenza media;

che tale titolo di studio, e non altro era ritenuto sufficiente dall'organo competente per l'espletamento delle mansioni richieste;

che se permanesse lo sbarramento sul titolo di studio configurato nell'attuale

decreto, verrebbe di fatto esclusa la gran parte dei messi che avevano maturato il diritto di partecipare al concorso loro riservato dalla legge —:

quali tempestivi ed urgenti provvedimenti intenda adottare per evitare tale palese ingiustizia. (4-12837)

OLIVO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere premesso che è all'esame delle Commissioni parlamentari la proposta di decreto legislativo concernente il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno in attuazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992 n. 488;

il superamento dell'intervento straordinario non può risolversi nella sua ministerializzazione con la conseguente cancellazione dei problemi dello sviluppo del Mezzogiorno e che invece esso deve essere l'occasione per ricondurre la centralità del Mezzogiorno in una rinnovata politica nazionale per le aree depresse;

non è possibile che alla gravità del momento economico, politico ed istituzionale che attraversa il Paese si aggiunga la spirale destabilizzante di una crisi occupazionale e una disperazione sociale che si abbatterebbe sul Meridione se non venisse data rapidamente risposta alle attese degli imprenditori e vitalità ai cantieri in corso;

così come formulato lo schema di decreto legislativo provocherà un blocco totale di tutti i cantieri ed in particolare delle iniziative industriali in corso con il conseguente fallimento della maggior parte di esse;

si prevede la diaspora del personale dell'Agenzia e del Dipartimento, disperdendo professionalità preziose che andavano utilizzate per la chiusura dell'intervento in corso e per l'attivazione di strut-

ture di servizio per lo sviluppo delle aree depresse attuando il trasferimento per blocchi funzionali in modo da non pregiudicare l'attuale operatività —:

se non si intenda modificare il decreto in premessa prevedendo:

1) un commissario *ad acta* come quello già previsto per le opere dell'ex CASMEZ per la chiusura di tutte le iniziative industriali in corso di realizzazione o che sono regolate con la vecchia normativa della legge n. 64 del 1986, trasferendo al Ministero dell'industria tutte le competenze relative alla gestione dei nuovi incentivi industriali così come previsti dalla legge n. 488 del 1992;

2) per quanto riguarda il personale dell'Agenzia, del Dipartimento e degli enti collegati un ruolo speciale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere trasferito prioritariamente negli organismi e nelle amministrazioni dello Stato previsti dal predetto decreto per blocchi funzionali. Per quanto riguarda l'eventuale maggiore trattamento economico, infine, conservare lo stesso a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e di carriera.

(4-12838)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato, dei trasporti e della marina mercantile, del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per conoscere — premesso:

quanto ha formato oggetto dell'atto ispettivo n. 4-20308 del 20 giugno 1990 con il quale l'interrogante espresse profonde perplessità in ordine alla ventilata privatizzazione della SEBM di Napoli, sia in termini produttivi che occupazionali ed alla risposta del Governo dell'8 febbraio 1991 con la quale si precisava che « è stata individuata una soluzione che prevede per lo stabilimento della SEBM di Napoli, da un lato, la costituzione di una Società per la gestione dei bacini, nella quale la FINCANTIERI è presente come socio di minoranza, dall'altro, la cessione dell'attività di

riparazioni navali ad una Società di imprenditori privati, allo scopo di garantire la continuità dell'attività medesima, salvaguardando sostanzialmente i livelli occupazionali previsti dall'Accordo sindacale del 30 settembre 1988 » —:

quali precisi sviluppi si siano avuti dalla data della detta risposta a quella di risposta a questo atto ispettivo ed in particolare:

1) chi siano i soci della nuova società e quale l'entità del capitale sociale e delle singole quote, ivi compresa quella di minoranza di pertinenza della FINCANTIERI;

2) quale utile abbia ricavato la FINCANTIERI dalla cessione della quota maggioritaria;

3) quale sia il *carnet* ordini per gli anni 1993-1994-1995 e quelli in via di esecuzione;

4) se siano stati salvaguardati i livelli occupazionali di cui all'accordo sindacale del 1988 come da impegno assunto, ed in particolare quanti erano allora e quanti sono attualmente i dipendenti occupati;

5) se siano in atto, e sarebbe davvero grave se questa fosse la realtà, procedimenti di CIG, di mobilità e prepensionamenti;

6) quanto abbia realizzato la FINCANTIERI a seguito della esecuzione dell'altro progetto, quello della cessione delle attività di riparazioni navali;

7) chi siano gli imprenditori privati subentrati e quale sia la quota di ciascuno di essi;

8) quali siano i lavori di riparazione navale in corso ed in programma;

9) anche per questo profilo quanti erano e quanti sono gli addetti;

10) se abbia fondamento l'assurda voce di una controversia in atto con l'INPS ed i termini reali della questione;

11) se abbia fondamento la assurda voce di un colossale « papocchio » che vedrebbe, da parte delle nuove società, riesumato dalla tomba il « Consorzio per il Bacino di Carenaggio », presieduto dal noto esponente DC *Ciro Cirillo*, che durante la « gestione » ventennale del Consorzio senza che nulla di nulla fosse mai realizzato, ha saputo far spendere senza giustificazioni adeguate (con il consenso della Amministrazione provinciale di Napoli) una somma plurimiliardaria;

12) se sulla questione del « Consorzio per il Bacino di Carenaggio » anzi, ed avuto anche riguardo ad eventuali connessioni con il « Caso Cirillo », tornato ora alla ribalta delle cronache giudiziarie, non sia il caso di assumere iniziative perché — anche da parte della Magistratura — siano disposte approfondite indagini, per l'incredibile sperpero di miliardi senza che nulla di nulla in venti anni sia stato realizzato, come del resto documentato da pregresse risposte del Governo ad atti ispettivi in materia prodotti dall'interrogante e se tali indagini risulti, alla data della risposta, esser state aperte. (4-12839)

PARLATO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

coloro che chiesero di partecipare, a seguito dell'avviso pubblico diffuso dagli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, furono invitati a partecipare alla prova d'esame in Roma per l'assunzione in prova di 26 agenti tecnici ai sensi della legge n. 482 del 1968;

gli aspiranti, partiti dalle più lontane città per raggiungere a proprie spese la capitale, appresero con vivo sgomento presso la sede di esame che le prove non avrebbero avuto più luogo e da voci raccolte in giro che i 26 posti erano stati spartiti tra partiti e sindacati;

quale sia in dettaglio la verità dei fatti e perché gli Istituti fisioterapici ospitalieri non preavvertirono i concorrenti né hanno loro rimborsato le spese di viaggio;

come abbiano fatto fronte i medesimi Istituti alla copertura dei posti vacanti in organico;

se ci si renda conto che simili procedure arroganti e del tutto irrispettose dei diritti e delle aspettative degli aspiranti, squalificano enormemente gli Istituti medesimi. (4-12840)

PARLATO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'industria, commercio ed artigianato e dell'interno.* — Per conoscere premesso:

quanto ha formato oggetto degli atti ispettivi n. 4-05059 del 16 settembre 1992, n. 4-06345 del 14 ottobre 1992, n. 4-08872 del 15 dicembre 1992 tutti relativi alla situazione ed alle prospettive della ITC (Industria Termotecnica Italiana) di San Giorgio a Cremano e privi tuttora del benché minimo cenno di risposta —:

se risponda al vero che sul suolo a destinazione industriale si accentrino le mire della speculazione immobiliare favorite dalla disponibilità o quantomeno dall'atteggiamento della proprietaria IBERNA il cui impegno produttivo in ordine al futuro dell'ITC è quanto mai ambiguo;

se risponda al vero che già parte dello stabilimento industriale — quella che sia stata destinata ad uffici dello stabilimento — risulti locata alla USL 31, con cospicuo reddito — dell'ordine di miliardi — in favore della proprietà e che uguale sorte la proprietà stessa, smobilitando l'attività industriale, vorrebbe avesse il suolo ad essa destinato;

se la realizzazione della porzione immobiliare locata alla USL 31 sia stata realizzata con fondi pubblici, ed in tal caso quando, su quali risorse, per quali destinazioni d'uso: sarebbe infatti assai grave se questa parte dell'immobile fosse stata finanziata con fondi pubblici per finalità industriali e poi destinata a funzioni civili che privatizzino il relativo profitto;

se consti che esistono « inspiegabili » resistenze alla determinazione da parte del consiglio comunale e della G.M. di dare continuità dalla destinazione industriale del suolo per i prossimi trenta anni ad evitare mire speculative sul suolo in parola;

se abbia avuto luogo e con quale esito l'incontro che il coordinamento sindacale IBERNA di Milano si era ripromesso di chiedere al Ministro del lavoro il 9 marzo 1993. (4-12841)

PARLATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

il signor Antonio Fucci, risultando aver titolo alla assegnazione di un alloggio, ebbe a ricevere nel lontano 1986 una lettera dal Comune di Napoli « Servizio patrimonio Immobiliare e Demanio comunale-Ufficio Assegnazione Alloggi » con la quale si chiedeva di produrre determinati documenti onde vedersi assegnata una abitazione;

il signor Fucci provvide a presentare al Comune quanto richiestogli ma da allora, pur avendo più volte sollecitato il predetto ufficio comunale napoletano ed essendo inutilmente decorsi ben sette anni è vivamente preoccupato di esser restato vittima di qualche grave irregolarità anche perché nei sette anni in questione sono stati assegnati a Napoli migliaia e migliaia di alloggi e secondo elementi emersi dalla colossale inchiesta giudiziaria in corso è tutt'altro che esclusa una squallida speculazione — con annesse tangenti ed implicazioni malavitose — sulla disperata domanda locale di alloggi —:

se risulti per quali precisi motivi il Comune di Napoli non ha dato seguito in sette anni alla assegnazione dell'alloggio di spettanza del Fucci e se nelle assegnazioni effettuate dal 1986 si evidenziano irregolarità che possano aver cancellato illegalmente il suo buon diritto. (4-12842)

PARLATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

in data 10 marzo 1993, con fonogramma N.C. 333-C/9018-11/B, a firma del Capo della Polizia Vincenzo Parisi, veniva trasferito « con decorrenza immediata » e « per esigenze di servizio », l'ispettore della Polizia di Stato Archimede Pucci dal Commissariato Pol.Mare di Civitavecchia al Commissariato di Polizia di Civitavecchia Città;

la motivazione addotta (« per esigenze di servizio ») lascia chiaramente intendere che trattasi di trasferimento effettuato per rinforzare il Commissariato di Polizia di Civitavecchia Città;

però, molto stranamente, contestualmente, nella stessa data e con fonogramma avente analogo protocollo e numerazione, anch'esso a firma del Capo della Polizia Vincenzo Parisi, veniva trasferito con decorrenza immediata il Vice Ispettore della Polizia di Stato Angelo Ruggieri dal Commissariato di Polizia di Civitavecchia Città al Commissariato Pol.Mare di Civitavecchia;

nel contenuto del fonogramma di trasferimento del Ruggieri, però, non appare alcuna motivazione;

l'ispettore Archimede Pucci non aveva mai presentato alcuna istanza di trasferimento;

con lettera datata 12 marzo 1993, diretta anche al Capo della Polizia Vincenzo Parisi, il Procuratore della Repubblica di Civitavecchia dottor Antonino Loiacono, faceva esplicita richiesta di revoca del trasferimento dell'ispettore Pucci, descrivendolo come validissimo comandante della Squadra di polizia giudiziaria del Commissariato Pol.Mare di Civitavecchia, mentre esternava notevoli preoccupazioni e perplessità per la vicenda anche con riferimento al soggetto destinato all'avvicendamento;

con fonogramma datato 16 marzo 1993, sempre a firma del Capo della Polizia Vincenzo Parisi, il trasferimento dell'ispettore Pucci veniva revocato, mentre quello del Vice Ispettore Ruggieri no —:

se non ritenga opportuno chiarire i lati oscuri che si nascondono dietro lo

stranissimo e deprecabile procedimento posto in atto per attuare i citati trasferimenti;

se dietro il trasferimento dell'Ispettore Pucci non si celi in realtà una volontà persecutoria di qualcuno per il fatto che è egli esponente sindacale locale e provinciale dell'U.S.P. Unione Sindacale di Polizia;

se non ritenga urgente e improrogabile procedere alla revoca del trasferimento del Vice Ispettore Ruggieri ordinandone, anche in virtù delle preoccupazioni esternate per iscritto dal Procuratore della Repubblica di Civitavecchia, il suo immediato rientro in forza al Commissariato di Polizia di Civitavecchia Città. (4-12843)

PARLATO. — *Al Ministro del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta del 20 dicembre 1989, il Comitato di gestione dell'Agenzia per il Mezzogiorno ha deliberato il finanziamento di 50 miliardi a favore del comune di Napoli per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e parcheggi nel centro direzionale —:

quale sia il dettaglio di tali opere;

se siano già state, in tutto od in parte, realizzate;

in base a quali progetti siano state realizzate o siano da realizzarsi e da chi redatte, in base a quale incarico, con quale atto siano state conferite;

come siano o saranno realizzate, in base a quale sistema od appalto e/o concessione e con quali modalità e tempi, se a lotti o per intero e, se già appaltati, a chi lo siano state;

in che misura percentuale tali opere incidano su tutto il valore del centro direzionale, e sui suoli di proprietà di chi verranno o siano state realizzate.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-18057 del 1° febbraio 1990. (4-12844)

TRIPODI. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

l'epidemia di afta ha colpito il bestiame bovino, suino, caprino e ovino in diverse regioni italiane tra cui la Calabria, dove in queste settimane vengono abbattute migliaia di capi di proprietà degli allevatori per impedire che la malattia degli animali metta a repentaglio la salute dei cittadini;

mentre in Calabria, colpita dall'infezione, vengono abbattuti i bovini dei produttori, nei territori dei comuni di Cittanova, Torrinova, San Giorgio Morgeto, Polistena, Molvadio, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, e Rezziconi vengono lasciate abusivamente e incontrollatamente a pascolare le famose « vacche sacre » di proprietà dei mafiosi;

grave è stata la tolleranza da parte degli organi competenti dello Stato nei confronti di una inaudita azione di sopraffazione e di violenza perseguita da molti anni verso coltivatori e imprenditori agricoli, nonostante le ripetute sollecitazioni di interventi di ripristino della legalità, richieste presso le autorità locali e nelle sedi parlamentari, compresa la Commissione parlamentare antimafia —:

se non ritengano che di fronte ai danni alla salute dei cittadini che possono essere provocati dalle vacche vaganti contaminate dall'epidemia di afta, di dover predisporre subito l'abbattimento delle sopraenunciate « vacche sacre » attraverso l'impiego delle forze dell'ordine. (4-12845)

GIANNOTTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nella provincia di Arezzo persiste una situazione di grave disservizio sul recapito

di lettere, espressi, raccomandate, telegrammi, pacchi postali: il tempo medio di recapito delle lettere è di più di 5 giorni, in molti comuni della provincia di 10 giorni, in alcuni fino a 20 giorni così come ho commentato anche da esposti alla Procura della Repubblica;

tale disservizio è anche frutto di una non razionale e clientelare utilizzazione del personale, occupato in sovrannumero in alcuni uffici e zone ed invece in sotto-numero in altri, con le conseguenze sia di un aggravio di spesa per straordinari, di 300 milioni annui sia in assenza di sostituzioni anche per assenze per malattie ed infortuni;

è ancora inattivo un progetto impostato sin dalla fine degli anni '70 teso ad accentrare in un'unica sede l'insieme dei servizi al fine di una maggiore efficienza degli stessi nonché di un notevole risparmio nel superamento di numerosi e dispendiosi affitti, e che per tale progetto il Ministero aveva messo a disposizione risorse ed il comune di Arezzo con delibera n. 8/608 del 26 luglio 1979 aveva indicato un'area di 8.000 mq. nel PIP di Pesciola, mentre invece la direzione provinciale delle poste di Arezzo decideva l'acquisto di un ex calzaturificio non idoneo a tale destinazione tant'è che da 10 anni continuano i lavori di adattamento con un costo già sostenuto che supera i 5 miliardi e senza certezza alcuna della data di completamento —:

se il Ministro non intenda predisporre gli interventi necessari a rimuovere le cause del disservizio nonché una indagine conoscitiva per accertare la correttezza nella utilizzazione del pubblico denaro.

(4-12846)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

con l'atto ispettivo 6 ottobre 1992 n. 4-05887 l'interrogante pose la questione di varie illegittimità da parte della ammi-

nistrazione comunale di Napoli, relativamente alla ipotizzata apertura di un altro squallido — culturalmente parlando — locale della MC' DONALD's in Napoli alla via Scarlatti, anche, tra l'altro, per i problemi urbanistici che, già gravi nel quartiere Vomero, si sarebbero ulteriormente complicati e sul protagonismo — che lasciava pensare — dell'assessore comunale Venanzoni in ordine al disinvoltato superamento di tutte le obiezioni politiche e legali che si opponevano all'apertura;

l'interrogazione non ha avuto ancora risposta, dopo sei mesi! Nel frattempo, mortificando la circoscrizione Vomero che aveva espresso — per sei volte consecutive! — parere contrario all'apertura, il disinvoltato assessore ha fatto aprire lo squallido — culturalmente parlando — esercizio in parola;

l'assessore Venanzoni, sia pure per altri fatti, è inquisito dalla magistratura napoletana;

appare dunque urgente una verifica puntuale della piena legittimità dell'apertura del MC' DONALD's vomerese, sia rispondendo all'atto ispettivo sopra menzionato, sia esaurientemente illustrando attraverso quali procedure e valutazioni sia stato possibile al Comune di Napoli, il cui sindaco — sia pure per altri fatti — è stato arrestato, superare ciascuno dei sei voti contrari e delle relative eccezioni formulate dalla circoscrizione, anche per verificare la sussistenza o meno — stante la sorte che hanno avuto gli amministratori comunali — anche in termini penali, di irregolarità —:

quali motivi impediscano l'urgente acquisizione da parte della Prefettura di Napoli di ogni e qualsiasi elemento utile a fornire esauriente e dettagliata risposta all'interrogazione in ordine al progresso ed all'attuale atto ispettivo. (4-12847)

BARGONE, FINOCCHIARO FIDELBO, COLAIANNI, SENESE, MARRI, LORENZETTI PASQUALE e CORRENTI. — *Ai*

Ministri di grazia e giustizia e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

una indagine sull'Istituto superiore di educazione fisica di Perugia è portata avanti dalla Procura della Repubblica presso la Pretura di Perugia;

tale indagine ha già determinato da più parti attacchi nei confronti del dottor Gianfranco Sassi, Procuratore circondariale, compresa la distribuzione di volantini ciclostilati nella città di Perugia —

come intenda salvaguardare l'indipendenza del Procuratore della Repubblica presso Pretura di Perugia dottor Gianfranco Sassi, titolare della delicata inchiesta e magistrato circondato dalla stima e dall'apprezzamento di cittadini e colleghi magistrati per la rettitudine e la grande serietà e capacità professionale. (4-12848)

SARETTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se risponde a verità la notizia che le trasformazioni previste con l'adozione del nuovo modello di difesa possano comportare la chiusura dello stabilimento SESTAVECO (Sezione Staccata dello Stabilimento veicoli da Combattimento di Piacenza) di Montecchio Maggiore (VI), ex ORMEC, dove operano da decenni con alta professionalità ed accertata produttività circa cento unità tra civili e militari. Detto stabilimento, costruito nel 1960 e successivamente ammodernato, con attrezzature adeguate, oltre ad offrire occupazione anche a lavoratori locali, si occupa della manutenzione di mezzi e dei sistemi d'arma a costi competitivi con qualsiasi struttura privata, verso la quale sembra sempre più confluire la lavorazione;

se il Ministro, in considerazione della attuale grave crisi occupazionale, non ritenga di poter tranquillizzare i lavoratori interessati chiarendo gli orientamenti e l'eventuale adozione di misure di riduzione o soppressione di detti stabilimenti.

(4-12849)

FINI, MACERATINI, GASPARRI e BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che ormai sono quattro settimane che il quotidiano di Roma *Il Tempo* non appare nelle edicole per la protesta del corpo redazionale;

che tale protesta è originata dalla operazione editoriale in atto e che mira all'accorpamento de *Il Tempo*, *La Nazione* e *Il Resto del Carlino* in un unico giornale con tre distinte edizioni « fotocopia »;

che è evidente la finalità di siffatto accorpamento che, dietro il comodo usbergo della « sinergia redazionale », realizza un forte strumento di controllo e di censura in danno della libertà di informazione;

che quindi la protesta dei giornalisti de *Il Tempo* merita la più ampia e fattiva solidarietà come ha dimostrato la grandiosa manifestazione che la cittadinanza romana ha inteso dare nel corso dell'incontro con il corpo redazionale del giornale svoltosi mercoledì 31 marzo 1993 al Teatro « Argentina »;

quali urgenti immediate iniziative di competenza il Governo intenda assumere a difesa del pluralismo della informazione e per assicurare a *Il Tempo* presenza, vitalità e libertà in omaggio alle non dimenticabili tradizioni di indipendenza del giornalismo romano di cui *Il Tempo* è stato valoroso alfiere. (4-12850)

MACERATINI, CELLAI e BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che gli interroganti sono espressione dell'elettorato di Roma, Firenze e Bologna;

che in tale veste gli interroganti sono portavoce genuini del vivo allarme e della preoccupazione manifestatesi nelle rispettive circoscrizioni per il ventilato accorpa-

mento dei quotidiani *il Tempo*, *la Nazione* e *il Resto del Carlino*;

che tale intendimento dell'editore dei tre giornali costituirebbe un duro colpo sia alla pluralità ed alla libertà dell'informazione sia la sostanziale scomparsa di tre gloriose testate giornalistiche alle quali è legata grande parte della storia del giornalismo italiano e della realtà territoriale di cui quei giornali sono sicura espressione —:

quali urgenti iniziative di copertura il Governo intenda assumere per impedire che a Roma, a Firenze e a Bologna vengano ammainate queste tre bandiere del giornalismo italiano. (4-12851)

DORIGO, VIGNERI, BERTEZZOLO, BETTIN, RIGO e MICHIELON. — *Al Ministro di grazia e giustizia*. — Per sapere — premesso che:

gli interroganti, già con gli atti di sindacato ispettivo n. 4-10777 e n. 4-11715, avevano richiesto al Ministro di grazia e giustizia se non riteneva di dover rendere note le risultanze della Commissione di indagine Gasparri, insediata per ricercare le responsabilità di dipendenti della pubblica amministrazione, circa la divulgazione, in violazione del segreto istruttorio, del rapporto « Graci », pubblicato da numerosi giornali;

risulta che il contestato trasferimento dell'appuntato dei carabinieri Massimo Carraro dal Nucleo di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Venezia, sia stato assunto dal Procuratore Capo con la motivazione, mai precisamente circostanziata, di aver riscontrato nei confronti del graduato comportamenti che avrebbero prodotto una incompatibilità ambientale tra il medesimo e la Procura stessa;

risulta agli interroganti che la Commissione di inchiesta Gasparri, dopo aver visitato le varie Procure della Repubblica cui era stato trasmesso il rapporto « Graci », e dopo aver indagato anche presso la Procura di Venezia, interrogando Magi-

strati ed Agenti tra cui anche l'appuntato Carraro, abbia concluso i suoi lavori senza aver constatato e riferito nessun indizio accusatorio verso il graduato o la Procura di Venezia;

da quanto risulta, come citato anche nel testo del ricorso contro il trasferimento, presentato al tribunale amministrativo del Veneto tramite l'avvocato Antonio Forza, dall'appuntato Carraro, nelle note valutative sia per l'anno 1991 che per l'anno 1992, i due ufficiali comandanti succedutisi alla sezione di polizia giudiziaria della Procura di Venezia, hanno attribuito al graduato la qualifica di « eccellente »;

analogamente, nel corso del 1992, richiesto di un parere, il Procuratore della Repubblica Aggiunto di Venezia, dottor Remo Smitti, in due occasioni esprimeva un giudizio lusinghiero così testualmente riportato: « il Carraro ha sempre svolto le indagini a lui affidate con grande impegno e notevole capacità tecnica. Da informazioni assunte, anche dai colleghi sostituti procuratori, è emerso inoltre, il notevole entusiasmo con cui esercita le sue funzioni con il massimo rispetto delle direttive impartite »;

anche nella lettera di commiato del sostituto Procuratore della Repubblica dottor Ivano Nelson Salvarani, che passava dalla Procura alla Presidenza della prima sezione del Tribunale penale di Venezia, si attestava ai comandi superiori dell'Arma la stima ed il riconoscimento nei confronti dell'appuntato Carraro, che viene lodato come: « il vero promotore di tutte le più significative indagini sui rapporti tra imprese e pubblici amministratori », il cui « spirito di sacrificio », la cui « dedizione », « capacità di lavoro, intelligente e fattiva elaborazione, produttività », vengono elogiate constatando che: « il suo apporto di esemplare servitore delle istituzioni democratiche ha contribuito ad accrescere e ad aumentare il prestigio dell'Arma dei Carabinieri »; la lettera è del 18 dicembre 1992, solo sei giorni prima che Carraro venga trasferito per incompatibilità ambientale;

gli interroganti, nei precedenti atti di sindacato ispettivo sopracitati, hanno ipotizzato una azione persecutoria nei confronti dell'appuntato Carraro, espressa da quegli esponenti del potere politico locale, che per reagire ai duri colpi ricevuti dall'inchiesta « Mani Pulite » del Veneto, si sarebbero avvalsi dei rapporti con il Sostituto Procuratore dottor Antonio Fojadelli, Direttore del Centro Indagini Criminali, finanziato dalla giunta regionale del Veneto, proprio attraverso la benevolenza delle correnti politiche dei sopracitati esponenti;

dopo che l'appuntato Carraro ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto contro il trasferimento, gli interroganti hanno potuto prendere visione del controricorso dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, firmato il 20 marzo 1993 dal dottor Giancarlo Mandò in rappresentanza dei Ministeri di grazia e giustizia e della difesa, dal quale emergerebbero ulteriori significativi elementi, dimostrativi di quanto sopra affermato;

nelle testuali parole del controricorso, l'Amministrazione si difende dalla contestazione di non aver rese note le motivazioni reali e concrete del trasferimento, dietro la inconsistente giustificazione di aver dovuto mantenere il segreto istruttorio richiesto dalle indagini penali preliminari che sarebbero state attivate dalla Procura della Repubblica di Venezia verso l'appuntato Carraro, ma tale affermazione è contraddetta dal fatto che non risulta agli interroganti essere stato emesso alcun avviso di garanzia in merito a quanto ipotizzato;

il controricorso al TAR del Veneto dell'Avvocatura dello Stato ammette che solo due segnalazioni circostanziate sarebbero contenute nel testo del provvedimento di trasferimento richiesto dal Procuratore Capo della Repubblica di Venezia al Comandante della regione Carabinieri del Veneto;

secondo il testo sopracitato delle uniche due segnalazioni, una sarebbe la di-

chiarazione di un Sostituto Procuratore dell'Ufficio della Procura di Venezia, che avrebbe denunciato « rapporti di eccessiva confidenza e familiarità con un cronista di un quotidiano locale intrattenuti dall'appuntato Carraro, anche nei locali della sezione di Polizia Giudiziaria », ed un « inspiegabile ed immotivato comportamento nello svolgimento della sua attività di Agente di Polizia Giudiziaria »;

quanto sopra appare agli interroganti come la conferma del ruolo primario svolto dal dottor Fojadelli nel sollecitare il trasferimento, dato che le contestazioni citate nel testo risultano analoghe agli argomenti da questi più volte sollevati con un personale atteggiamento di risentimento nei confronti dell'appuntato Carraro, ampiamente manifestato, conosciuto e mai da alcuno condiviso nell'ambiente della Procura di Venezia, e riconducibile, a parere degli interroganti, a ragioni di carattere personalistico, di contrarietà verso l'azione inquirente così brillantemente svolta dal graduato nell'ambito delle iniziative giudiziarie contro la corruzione del potere politico locale;

l'altra segnalazione ad origine del trasferimento, viene indicata nel testo del controricorso in una relazione dell'ispettore generale del Ministero di grazia e giustizia in data 15 maggio 1992, pervenuta alla Procura di Venezia il 5 agosto 1992, relativa all'indebita diffusione del rapporto « Graci », nella quale vengono citati gli elementi indiziari che ricondurrebbero all'appuntato Carraro la possibile diffusione del rapporto stesso;

tali elementi, come riportato dal testo del controricorso sarebbero: « l'essere stato l'appuntato Carraro il materiale estensore del rapporto, l'aver cercato il Carraro di sviare i sospetti sui tecnici della SIP, la sicura esclusione che la fuga di notizie potesse risalire ad altri uffici giudiziari cui il rapporto era stato inviato in copia (molte procure d'Italia), i rapporti di eccessiva confidenzialità tra il Carraro ed un giornalista corrispondente di un quotidiano che per primo diffuse il contenuto del rapporto »;

di fronte alle motivazioni addotte dall'ispettore del Ministero nella sua relazione, diviene doveroso precisare che queste risultano formulate, ad avviso degli interroganti, in modo pretestuoso e arbitrario: sia per la loro complessiva genericità ed inconsistenza, sia per la manifesta falsità dell'unico fatto concreto descritto, ossia l'ubicazione territoriale della prima fonte giornalistica divulgatrice delle notizie relative al rapporto Graci;

risulta infatti agli interroganti che, dopo una dichiarazione di un senatore di un collegio siciliano in un dibattito pubblico a Verona, ed i successivi rilanci delle agenzie di stampa nazionali, le notizie trapelate furono pubblicate il giorno successivo in anteprima sui quotidiani locali di Catania, territorio di appartenenza del Cavaliere Graci e tra le principali procure della Repubblica interessate dall'inchiesta;

da quanto risulta, i quotidiani locali veneziani (coi quali avrebbe avuto rapporti l'appuntato Carraro) avrebbero pubblicato solo nei giorni successivi le notizie trapelate e per questo motivo era opinione diffusa nell'ambiente giudiziario che la fonte divulgatrice andasse ricercata a Catania;

di fronte ai fatti sopra descritti, risulta quanto meno strana la perentorietà dell'affermazione della « sicura esclusione che la fuga potesse risalire ad altri uffici giudiziari », ed anzi si profila a parere degli interroganti un tentativo dell'ispettore ministeriale di preconstituire elementi di prova accusatori a carico dell'appuntato Carraro, conferendo assoluta ed inopportuna preminenza alle dichiarazioni personalistiche e strumentali del dottor Fojadelli, concordanti con le reiterate pressioni di quegli uomini di potere colpiti dall'inchiesta « Mani Pulite » nel Veneto, la cui influenza avrebbe purtroppo condizionato anche l'azione amministrativa dell'allora Ministro di grazia e giustizia;

è opportuno a questo proposito ricordare che, secondo le notizie trapelate nella stampa, le intercettazioni telefoniche relative al rapporto « Graci », chiamerebbero

in causa, nei loro rapporti con la mafia siciliana, anche altissimi esponenti politici del partito socialista italiano;

un elemento di preconstituzione sarebbe ulteriormente dimostrato, a parere degli interroganti, dal fatto che l'iniziativa assunta dal Ministro di grazia e giustizia, di inviare appositamente a Venezia un ispettore, sarebbe avvenuta dopo che la Commissione d'indagine presieduta dal consigliere Gasparri aveva concluso il suo lavoro senza indicare una preminenza della procura di Venezia sulle altre procure d'Italia interessate dal rapporto Graci, rispetto alla possibile origine della fuga di notizie;

l'ispettore ministeriale che avrebbe steso la relazione del 15 maggio 1992 sopracitata, non risulta agli interroganti essersi trattenuto nel territorio veneziano nemmeno il tempo sufficiente a svolgere un'approfondita verifica dei fatti relazionati, né aver effettivamente ascoltato le varie notizie ed opinioni dei diversi soggetti operanti presso la procura veneziana, come invece aveva doverosamente fatto la commissione Gasparri;

risulta agli interroganti che presso il Consiglio Superiore della Magistratura sia stata aperta una inchiesta sulla vicenda Carraro, anche a seguito delle richieste di azione disciplinare nei confronti del dottor Fojadelli, avanzate dai firmatari degli atti di sindacato ispettivo n. 4/10777 e n. 4/11715;

da quanto sopra diviene decisivo, a parere degli interroganti, un tempestivo e rigoroso interessamento del Ministro di grazia e giustizia, che possa verificare, con l'autorevolezza che lo distingue, la controversa vicenda che ha coinvolto nei mesi scorsi il suo dicastero, ed assumere le più opportune iniziative atte a ristabilire la migliore credibilità dell'amministrazione della giustizia —;

se il Ministro non ritenga di dover rendere note le risultanze della commissione d'inchiesta Gasparri;

se il Ministro non ritenga di dover verificare la congruità ed attendibilità del rapporto dell'ispettorato generale del 15 maggio 1992 sopracitato;

se il Ministro non ritenga di dover revocare il trasferimento dell'appuntato Carraro dalla procura della Repubblica di Venezia. (4-12852)

ENRICO TESTA, BARGONE, CAMORANO ANDRIOLLO, CALZOLAIO, CIONI, LORENZETTI PASQUALE, MELILLA e ZAGATTI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della dichiarazione di area a rischio ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, si è verificata una ripresa degli interessi, finora coagulati intorno all'attuazione del vecchio progetto speciale n. 3 « *Disinquinamento del Golfo di Napoli* » del CIPE del 4 agosto 1972, condotti a singhiozzo e tra varie vicissitudini prima dalla ex Cassa per il Mezzogiorno e, poi, dalla regione Campania;

dalla elaborazione tecnica e progettuale dell'ottobre del 1977 si legge che « l'obiettivo del progetto fu individuato nell'abbattimento degli elevati livelli di inquinamento delle acque costiere e dei corpi idraulici interni e in un generale risanamento ambientale, allo scopo di tutelare la salute della popolazione, rimuovere uno degli aspetti più vistosi del degrado ecologico dell'area napoletana ed offrire alla struttura produttiva che vi è insediata l'insostituibile supporto di una completa e moderna dotazione infrastrutturale in campo igienico e sanitario;

l'ambito territoriale di intervento fu individuato nell'area centrale della regione gravitante sulla costa e sulla metropoli partenopea, per una superficie complessiva di 2.800 chilometri quadrati, interessante 195 comuni che rappresentano la quasi totalità dell'attività industriale dell'intera regione;

il modello prescelto per l'intervento sull'area interessata fu quello del reticolo

depurativo caratterizzato da un'articolazione per comprensori territoriali omogenei dal punto di vista geomorfologico, urbanistico, economico, ecc. L'intervento disinquinante programmato dovrebbe costituire un sistema unitario, organico, e coordinato, suddividendo l'area interessata alla raccolta e al trattamento delle acque in 15 comprensori;

le infrastrutture da realizzare sono riconducibili essenzialmente a due tipi ben distinti per funzione e struttura: a) impianti per la depurazione dei liquami e per l'incenerimento dei fanghi di depurazione e dei rifiuti solidi urbani con produzione di energia elettrica occorrente per il funzionamento dell'impianto;

b) reti di collettori fognari comprensoriali, con funzione di raccordo tra le reti interne ai singoli insediamenti serviti e l'impianto di depurazione;

da varie verifiche tecniche e da aggiornate valutazioni d'impatto ambientale, per i megadepuratori, previsti dal citato PS 3, sembra che sia necessario rivedere l'intero progetto in quanto largamente superato dalle moderne tecnologie e comunque non rispondente alle reali esigenze dell'ambiente;

l'attuazione dei progetti del PS 3 ed in modo particolare del depuratore biologico di Costa di Mercato di San Severino, costituente il terminale di depurazione del sistema di collettori ed emissari del subcomprensorio dell'alto Sarno, è particolarmente lesiva per gli equilibri ambientali della « Valle dell'Orco », e non garantisce, peraltro, neppure il disinquinamento del torrente Solofrana, anzi, contribuisce alla sua distruzione, almeno per il tratto montano che va da Solofra fino a Costa di Mercato San Severino;

le procedure di affidamento dei lavori sembrano viziate da difetti di legittimità e di trasparenza che rendono l'intera vicenda ancora più drammatica alla luce di quanto le varie inchieste giudiziarie stanno mettendo in luce;

la dichiarazione di area ad elevato rischio ambientale riguardante il bacino idrografico del fiume Sarno (deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 agosto 1992) consente di rivedere l'intero intervento sul territorio, sfruttando l'anno di tempo che tale dichiarazione mette a disposizione del Minsitro dell'ambiente per predisporre l'intervento, d'intesa con la regione Campania. Quindi i lavori dovrebbero essere sospesi almeno fino a quando non sarà elaborato tale piano di intervento allo scopo di evitare che la realizzazione delle opere possa rivelarsi inutile perché non confacente alle direttive del nuovo intervento —:

se il Ministro dell'ambiente sia a conoscenza di quanto esposto e quali siano le sue valutazioni;

se non ritenga di sospendere tutte le attività in atto relative al progetto speciale n. 3 affinché sia possibile rivedere, alla luce della deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 agosto 1992, l'intera problematica del recupero ambientale del fiume Sarno ed evitare che si sprechi denaro pubblico in inutili e dannosi progetti che non portano alcun giovamento alla collettività ma, di contro, immensi sprechi di patrimonio ambientale;

se non intenda, comunque, concedere subito un incontro alla provincia di Salerno ed ai comuni interessati, incontro già richiesto ufficialmente al Ministero, al fine di esaminare la situazione e concordare con gli amministratori locali le soluzioni da adottare per una giusta soluzione del problema. (4-12853)

BOLOGNESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il 27 dicembre 1991, il Ministero delle finanze emanava un decreto con il quale venivano fissate le nuove tariffe di estimo catastale delle unità immobiliari urbane;

in particolare per i comuni della provincia di Genova venivano fissate ta-

riffe di estimi che variavano notevolmente anche per comuni limitrofi e simili per sviluppo urbanistico;

tali tariffe risultavano essere tra le più alte in Italia e che ciò creava notevole malcontento tra i cittadini di tutti i comuni di Genova —:

se non ritenga urgente e improcrastinabile giungere ad una revisione più consona alla realtà delle tariffe di estimo riguardante il comune di Genova e i comuni della provincia;

quali le motivazioni alla base della determinazione delle tariffe di estimo attualmente in vigore nella provincia di Genova. (4-12854)

LATTERI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

la legge delega n. 502 del 30 dicembre 1992, all'articolo 8 comma 1 lettera G, riguardante l'accesso alla medicina generale, rimanda al decreto legislativo dell'8 agosto 1991, n. 256, che è il recepimento della direttiva n. 86/457/CEE che disciplina in dettaglio quale deve essere la formazione del medico di medicina generale. Tale normativa a partire dal 1° gennaio 1995, obbliga tutti gli Stati membri a subordinare l'esercizio delle attività di medico di medicina generale al possesso di una formazione specifica della durata di due anni (Articolo n. 2 direttiva n. 86/457/CEE). L'articolo 6 comma 1 direttiva CEE prevede che gli Stati membri possano rilasciare il diploma o certificato o altro titolo se questo comprova conoscenze in medicina generale a livello qualitativamente equivalenti a quelle acquisite con la formazione del tirocinio biennale anche se questo non viene svolto. Difatti al comma 2 si prevede che gli Stati membri determinino in che misura la formazione già acquisita e l'esperienza professionale debbano essere presi in considerazione per sostituire il corso biennale previsto dalla succitata direttiva CEE e vengono quantificate in un periodo di servizio di almeno 6 mesi presso un ambulatorio di medicina

generale o un centro nel quale i medici dispensino cure primarie. Tale disposizione è stata recepita dal nostro legislatore con Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 256, all'articolo 6 comma 4 che recita: « L'individuazione e l'identificazione di ulteriori categorie non previste nel comma 1 sono effettuate nel rispetto della direttiva n. 86/457/CEE con decreto del Ministro della sanità sentito il Consiglio Sanitario Nazionale ». E all'articolo 6 sono contemplate le categorie con diritti già acquisiti (cioè possono esercitare la professione in qualità di medico generale senza l'attestato di formazione biennale) e sono, oltre quelle già individuate al comma 1, quelle del comma 4, comprendenti quei medici che hanno maturato un'esperienza di almeno 6 mesi presso ambulatori di medicina generali o centri nei quali si dispensano cure primarie secondo direttiva CEE;

in forza della direttiva n. 86/457/CEE articolo 6 comma 1 e 2, visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 articolo 6 comma 4 che recepisce a livello nazionale tale direttiva, si ritiene che i medici forniti di tali requisiti debbano farsi rientrare tra le figure aventi diritto già acquisito, articolo 6 comma 4 decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e che si debbano affiancare alle categorie già individuate nel comma 1 del suddetto articolo —;

quando il Ministro della sanità intenda emanare il relativo decreto che recepisce la Direttiva CEE. (4-12855)

BERTOLI. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

in località « Cleva », in territorio amministrativo del comune di Sappada, la comunità montana del Comelico e Sappada, regione Veneto, intende realizzare una discarica per rifiuti solidi urbani ed assimilati con una capacità di circa 200.000 mc;

il sito della discarica è posto a monte ed a poca distanza dagli insediamenti abitativi di Forni Avoltri e riguarda il versante orografico del territorio del co-

mune di Forni Avoltri, provincia di Udine, regione Friuli-Venezia Giulia;

il luogo prescelto non appartiene ad area degradata o compromessa, così come la normativa in materia prescrive per la realizzazione delle discariche, bensì ad un'area di particolare pregio e valore ambientale per la sua integrità, tanto che la zona è soggetta a vincoli di natura paesaggistico-ambientale ed alle norme in materia di protezione delle bellezze naturali;

nella zona sono già esistenti numerosi insediamenti turistico-sportivi, quali le colonie e case per ferie di Piani di Luzza con annessi impianti sportivi (piscina coperta, campi da tennis, campo di calcio, due alberghi, ecc.) con presenze, durante il periodo estivo, di oltre 1.500 persone al giorno e sono di prossima realizzazione lo stadio internazionale di biathlon, il palazzetto dello sport, la pista per slittini con relativo impianto di risalita, struttura di camping e caravanning;

la zona è soggetta a vincolo idrogeologico e sismico ed a pericolo di valanghe e frane, talché la realizzazione dell'impianto di rifiuti solidi urbani, che sembra non curarsi degli sforzi fatti per assicurare l'assoluta sicurezza delle popolazioni dai citati rischi, creerebbe gravi pericoli sulle sorgenti e le condotte dell'acquedotto comunale e potrebbe compromettere le ricerche in corso per lo sfruttamento delle acque minerali;

per la realizzazione di detto impianto la zona, attualmente ad alta intensità boschiva, sarebbe soggetta al disboscamento per oltre due ettari con un'offesa ambientale insopportabile;

il comune di Forni Avoltri ha deciso di opporsi alla realizzazione della progettata discarica in località « Cleva » in comune di Sappada, perciò riservandosi ogni azione ivi compreso il ricorso in sede legale —;

se non ritenga, sulla base dei compiti di vigilanza attribuiti a codesto Ministero dall'articolo 8 della legge n. 349 del 1986:

1) di verificare se è stata disposta la valutazione di impatto ambientale e comunque di acquisire i dati sulle caratteristiche idrogeologiche, sismiche, orografiche ed ambientali della zona individuata dal comune di Sappada per la progettata discarica in località « Cleva »;

2) di intervenire in questa fase preliminare di individuazione del sito per la realizzazione della discarica di rifiuti solidi urbani in comune di Sappada mentre esistono valide alternative nel territorio della comunità montana del Comelico, anche per prevenire un possibile conflitto di competenze-interessi fra le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. (4-12856)

ENRICO TESTA e ENNIO GRASSI. —
Al Ministro dell'interno. — Per sapere —
premessi che:

l'11 novembre 1983, l'esercizio dei giochi nel Casinò di Campione d'Italia viene interrotto a causa di una serie di indagini che avevano verificato la presenza di organizzazioni malavitose che tendevano ad indirizzarne la gestione a fini criminosi; pesanti conseguenze penali furono subite non solo dal gestore privato, ma anche dal sindaco in carica e da alcuni amministratori locali;

all'inizio del 1984 la casa da gioco viene riaperta e alla gestione viene preposto il commissario prefettizio;

il 3 giugno 1985, il Presidente Scalfaro, allora Ministro dell'interno, con un decreto, proroga l'autorizzazione concessa al comune di Campione per l'esercizio dei giochi fino al 31 dicembre 1989 (e con successivo decreto del 27 gennaio 1986, fino al 31 dicembre 1990), a condizione che la gestione venga affidata « ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico, tali da offrire reali garanzie che non abbiano nuovamente a verificarsi le situazioni che resero necessaria la nomina del commissario »;

il 24 aprile 1985, si costituisce la « Campione d'Italia Iniziative SpA » per

iniziativa della regione Lombardia, dell'amministrazione provinciale di Como e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como che sottoscrivono e versano ciascuno il 26 per cento del capitale sociale di lire 1.600.000.000, mentre il 22 per cento residuo viene sottoscritto provvisoriamente dalla Finlombarda SpA e definitivamente (il 6 marzo 1987) dalla Gital srl di Como (società di privati nella quale sono rappresentate alcune associazioni operanti nel campo commerciale e turistico della provincia);

il 13 dicembre 1985, con delibera della giunta municipale di Campione d'Italia, viene concesso l'appalto della gestione della casa da gioco di Campione alla « Campione d'Italia Iniziative SpA » che viene individuata come idonea a rispondere ai requisiti richiesti dal Ministro Scalfaro; obiettivi della società sono la gestione della casa da gioco secondo criteri di economicità, correttezza e trasparenza e la promozione di un ordinato sviluppo dell'economia locale, provinciale e regionale attraverso la destinazione, prevista dallo statuto, di una quota non inferiore all'80 per cento degli utili ad iniziative economiche, turistiche ed ambientali;

la convenzione, prevista inizialmente per una durata di cinque anni, dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1990, viene successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1992;

la « Campione d'Italia Iniziative SpA » assume la gestione del casinò facendo presente che la percentuale sui proventi dei giochi spettante al gestore è rimasta fissa al 23,20 per cento dal 1973, mentre l'incremento di personale nello stesso periodo è stato di circa 80/100 unità; la società dichiara, fin dall'inizio della sua attività di gestione, che queste condizioni non consentono utili tali da permettere destinazioni significative per lo sviluppo economico e sono tali da compromettere lo stesso equilibrio economico della gestione;

nonostante queste difficoltà e considerando le particolari attenzioni di cui sono sempre state oggetto le case da gioco

da parte della criminalità organizzata, la gestione della casa da gioco ha risposto pienamente agli obiettivi di correttezza e trasparenza della gestione, grazie all'impegno del personale addetto e alla stretta collaborazione con gli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico;

inoltre, un'attività promozionale particolarmente attenta, ha permesso di ottenere, dal 1985 al 1992, un sensibile incremento della clientela, con conseguente aumento dell'occupazione e della produzione; ciò ha portato alla nascita di una serie di piccole attività commerciali e di pubblici esercizi di cui l'economia locale ha potuto godere;

la società ha anche conseguito utili per oltre 19 miliardi di lire che, dedotti 7 miliardi di imposte sul reddito, hanno permesso di accantonare fondi rischi per 7,5 miliardi e di distribuire e accantonare a beneficio dei soci e delle iniziative da questi segnalate altri 4,5 miliardi di lire (di questa somma 1.000.000.000 di lire è stato versato all'Università di Como, circa 350.000.000 di lire sono stati distribuiti tra i soci; i restanti 3.150.000.000 circa sono disponibili e i soci hanno già manifestato l'intenzione di destinarli all'università di Como, al polo espositivo di Villa Erba e alla depurazione delle acque del lago di Lugano);

il Ministero dell'interno, in questo periodo, ha percepito oltre 336 miliardi di lire (+ 172 miliardi rispetto ai livelli del 1985); va segnalato che quella di Campione d'Italia è l'unica casa da gioco italiana che deve destinare una quota dei proventi lordi (il 46,80 per cento) al Ministero, sottraendo queste risorse allo sviluppo dell'economia provinciale e lombarda;

il 24 giugno 1991, il Ministero dell'interno assicura alla « Campione d'Italia Iniziative SpA » il proprio intervento per il reintegro di eventuali perdite che la società dovesse registrare in chiusura d'esercizio ed auspica « che Società e comune addivenissero al più presto ad un accordo per il rinnovo della concessione, che porti ad

una soluzione complessiva di tutte le questioni pendenti con piena soddisfazione per entrambe le parti »;

il 31 luglio 1992, la « Campione d'Italia Iniziative SpA », con lettera inviata al Ministero dell'interno, illustra le obiettive difficoltà che incontra per raggiungere un corretto equilibrio economico della gestione e chiede una revisione delle condizioni contrattuali attraverso una variazione della percentuale dei proventi riconosciuta al gestore, in linea con le condizioni in atto per altre case da gioco;

il 4 dicembre 1992 la « Campione d'Italia Iniziative SpA » dichiara la propria disponibilità ad un'ulteriore proroga della gestione della casa da gioco, assicurando ancora come obiettivo primario l'assoluta serietà e trasparenza della gestione, secondo le finalità di interesse generale proprie di una società a capitale prevalentemente pubblico, nel rispetto delle condizioni poste dal decreto del 1985 del Ministro dell'interno;

la sera dello stesso 4 dicembre 1992, il comune di Campione d'Italia, con delibera n. 64, decide di non rinnovare l'appalto alla « Campione d'Italia Iniziative SpA », e assume direttamente la gestione del casinò municipale per un anno, a decorrere dal 1° gennaio 1993, al fine di coprire i tempi tecnici necessari per l'affidamento in appalto della gestione ad una nuova società;

il 12 dicembre 1992, la « Campione d'Italia Iniziative SpA », con una lettera inviata al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al procuratore della Repubblica del tribunale di Como, al prefetto di Como, manifesta le sue perplessità e preoccupazioni ritenendo sempre più fondati i timori riguardo alla presenza nel territorio di organizzazioni malavitose che potrebbero avere fra i propri obiettivi quello di appropriarsi della gestione della casa da gioco;

il 18 dicembre 1992, il Ministero dell'interno, con proprio decreto, affida la

gestione della casa da gioco ad un commissario, nominato dal prefetto di Como in luogo degli organi comunali, per un periodo di quattro mesi dal 1° gennaio al 30 aprile 1993, periodo necessario per l'affidamento della gestione a terzi;

il 22 dicembre 1992 la federazione provinciale FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, a conoscenza del nuovo commissariamento del casinò di Campione, con una lettera al Ministro dell'interno, manifesta le proprie preoccupazioni derivanti dalla situazione di passaggio per la gestione della casa da gioco, sostenendo che fino ad allora la gestione da parte di una società pubblica « ha indubbiamente rilanciato l'attività campionesa, aperto qualificati spazi nelle relazioni sindacali attraverso qualificati contratti collettivi di lavoro ed incentivi occupazionali che hanno saputo rispondere alla domanda di lavoro dei giovani locali —;

quali siano le ragioni che hanno portato il comune di Campione d'Italia a non rinnovare l'appalto per la gestione del casinò municipale alla « Campione d'Italia Iniziative SpA »;

quali iniziative intenda assumere affinché tale gestione venga riaffidata alla « Campione d'Italia Iniziative SpA » che ha garantito finora correttezza, trasparenza ed equilibrio nella gestione, utili a vantaggio dello Stato e di iniziative economiche, turistiche ed ambientali, aumento dell'occupazione e della produzione, ha incentivato l'economia locale e, soprattutto, ha preservato il casinò da ogni forma di inquinamento. (4-12857)

BONATO. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso che:

l'interrogante è venuto a conoscenza degli organi di stampa, che da alcuni anni un convoglio ferroviario, formato da 28 vagoni, staziona presso i binari del quadrante Europa di Verona;

da quanto è emerso dai resoconti giornalistici i vagoni contenenti scorie-rifiuti prodotti dalla ditta Magnesio SpA devono essere smaltiti nella provincia di Avellino e per una serie di cause fortuite sono finiti nella provincia di Verona;

non si conosce con esattezza quali rifiuti siano contenuti nei vagoni e che le autorità sanitarie avrebbero riscontrato un pericolo per la salute pubblica alla permanenza dei vagoni sui binari di Verona —;

se risulti quali scorie contenga il convoglio ferroviario interessato e se vi sia un reale pericolo per la salute pubblica dei residenti dovuto allo stazionamento dei vagoni sui binari;

quali azioni intendano intraprendere per smaltire i rifiuti contenuti nei vagoni e porre fine all'incresciosa situazione.

(4-12858)

BRUNETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere — premesso che:

Amantea, cittadina di 14 mila abitanti posta sulla costa tirrenica della provincia di Cosenza e per ciò stesso sottoposta ad un tumultuoso e vasto sviluppo edilizio, è ancora senza piano regolatore generale. Nel lontano 1979 venne conferito a tre tecnici incarico di redigere lo strumento urbanistico e nonostante sia stato pagato il 40 per cento della parcella professionale, a distanza di 14 anni, non è stato prodotto alcun atto progettuale e, anzi, i tecnici interessati risultano dimissionari dall'incarico;

quattro anni fa il Presidente della giunta regionale calabrese ha nominato, con apposito decreto, un commissario *ad acta*, stante le inadempienze del consiglio comunale, per provvedere all'adozione del PRG-*ex lege* reg. n. 15/91. Esautorando i poteri del consiglio, la giunta comunale propose opposizione al decreto cosicché il blocco della formulazione del piano da parte del commissario ha portato ad una attività (appena mascherata dalla vigenza

di un vecchio Pdf redatto 20 anni addietro) incontrollata, selvaggia e clientelare che ha prodotto guasti profondi sul corpo del territorio anche perché la regione Calabria, stranamente, non ha reiterato il decreto di commissariamento per la formulazione del PRG;

nella zona C del vecchio Pdf la possibilità di edificare è subordinata al piano di lottizzazione; in difformità a questo vincolo, in molti casi, pare che la commissione edilizia approva progetti e il sindaco rilascia concessioni, consentendo, così, edificazioni che alterano le volumetrie previste dalla norma stante la differenza tra indice di fabbricabilità territoriale e indice di fabbricabilità fondiaria. Entro questo modo di agire, per di più, l'amministrazione comunale introduce forti discriminazioni tra i cittadini che edificano in zona C nel senso che per alcuni si richiede il giusto rispetto dei vincoli e, per altri, non si procede a nessun controllo per cui questo disomogeneo comportamento nell'imporre il rispetto delle regole oltre a produrre forti discriminazioni, alimenta un sistema clientelare e produce dubbi arricchimenti, ha creato una situazione preoccupante tanto da indurre partiti politici e privati imprenditori ad investire l'Autorità giudiziaria competente —:

se, a fronte di questa grave situazione, non si ritenga di dovere intervenire, attraverso i ministri competenti, per conoscere le ragioni che hanno indotto la regione Calabria a mantenere, in ordine al PRG di Amantea, un comportamento che ha di fatto alimentato confusione e preoccupazioni;

se non si pensi di dovere sollecitare necessarie verifiche e controlli da parte degli organi competenti sulla intera vicenda e particolarmente sulla regolarità delle entrate in materia di edilizia e sull'equa ed omogenea applicazione degli oneri da parte degli organi del comune;

se, infine, non si ritenga necessario attivare tutte le iniziative idonee capaci di mettere anche la Magistratura competente

nelle condizioni di definire eventuali responsabilità. (4-12859)

OLIVO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

i precari in servizio presso l'ANAS nelle province di Salerno, Potenza, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria compresa l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, sono scesi in lotta per dare sicurezza al traffico automobilistico;

il precariato è uno strumento inadeguato per la finalità di cui sopra —:

quali iniziative intenda intraprendere al fine di garantire una manutenzione adeguata ed un'efficienza a vantaggio della circolazione con l'utilizzazione di personale in servizio stabile in grado di risolvere il grave problema citato in premessa. (4-12860)

BONATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se corrisponda al vero, in relazione alla fiera Marmomacchine di Sant'Ambrogio di Valpolicella, che:

a) il decreto di autorizzazione del 3 marzo 1993, per la tenuta della manifestazione Marmomacchine contenga la seguente motivazione: « Vista la nota ministeriale del 4 febbraio 1992, con la quale a seguito di visita ispettiva all'edizione '91 Marmomacchine sono state contestate a Fiera Verona carenze infrastrutturali, strutturali e dei servizi del quartiere di Sant'Ambrogio »;

b) se la convenzione sottoscritta tra comune di Sant'Ambrogio e Fiera di Verona del 1988, approvata dal Ministro e quindi dallo stesso conosciuta, prevedeva la manutenzione delle predette opere a carico del comune;

c) se il Direttore del Ministero dottor Visconti abbia comunicato alla sola Fiera di Verona e non anche al comune di Sant'Ambrogio, titolare della manifesta-

zione in forza della predetta convenzione la carenze di cui sopra;

d) se il dottor Visconti abbia richiesto soltanto nell'aprile 1992 al comune di Sant'Ambrogio la produzione dei certificati antinfortunistici;

e) se al dottor Visconti sia stato comunicato con testimonianze riportate dalla stampa che la visita ispettiva non sarebbe mai stata fatta;

f) se la visita ispettiva del Ministero sia stata effettuata senza avvisare il comune di Sant'Ambrogio nonostante il quartiere fosse di sua proprietà, e nonostante la convenzione sottoscritta tra Fiera Verona ed il predetto comune nel 1988, approvata dal Ministero dell'industria e pertanto dallo stesso conosciuta mantenesse la titolarità della manifestazione in capo al predetto comune e specificasse inoltre a carico dello stesso la manutenzione del quartiere;

quale sia il nome dell'ispettore e se sia possibile conoscere il testo della relazione. (4-12861)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

il 4 agosto 1987, l'interrogante produceva l'atto ispettivo n. 4-00839 relativo alla squallida gestione speculativa della carenza idrica e della relativa « copertura » nel comune di Calvizzano (NA) evidenziando tutte le gravi responsabilità del comune;

nella interrogazione si faceva riferimento anche ad un esposto al riguardo, che risultava presentato alla Procura della Repubblica di Napoli il 25 luglio 1987, chiedendosene l'esito;

l'interrogante non riceveva alcuna risposta per tutta la X legislatura mentre i loschi « traffici idrici » continuavano imperturbati ed indisturbati;

l'interrogante ripresentava la medesima interrogazione il 31 marzo 1993, al n. 4-12766;

il 12 febbraio 1992, l'interrogante aveva anche presentato l'atto ispettivo n. 4-31310 nel quale, fra l'altro, evidenziava l'esistenza di una oscura delibera comunale, la n. 330 del 14 novembre 1989, con la quale, tra le altre similari assunte prima di tale data e — per quanto si dirà più avanti —, dopo, il comune di Calvizzano faceva fronte alla spesa di 236 milioni relativamente all'uso e al trasporto di acqua potabile;

nello stesso atto ispettivo si chiedeva di conoscere se il CORECO, la prefettura di Napoli, il Ministero dell'interno avevano mai rilevato alcunché di irregolare nella gestione del comune di Calvizzano; nemmeno l'atto ispettivo in questione riceveva risposta nella X legislatura e al 23 aprile 1992 l'interrogante la ripresentava al n. 4-00100 senza ricevere, anche in questo caso, il benché minimo cenno di risposta;

senonché l'interrogante ha appreso in questi giorni che: il comune di Calvizzano ebbe ad effettuare anni orsono lavori a proprie spese ai pozzi siti in località San Pietro, via Case Sparse, di proprietà del signor Antonio Migliaccio, collegando inoltre con condutture idriche detti pozzi alle abitazioni civili;

il comune di Calvizzano, anziché far scorrere nelle condutture idriche l'acqua dai pozzi in questione, le lasciava all'asciutto;

il comune di Calvizzano consente invece che le abitazioni siano fornite di acqua attraverso autocisterne, non più pagando periodicamente ma di volta in volta il proprietario dei suddetti pozzi e utilizzando in modo clientelare — attraverso assunzioni stagionali — il personale addetto al prelievo dell'acqua dei pozzi, al suo trasporto ed alla immissione nelle cisterne dei vari immobili i cui proprietari sono tenuti a pagare un corrispettivo mentre a carico del comune resta il pagamento

dell'acqua al momento della emozione e quello degli automezzi e del personale;

appare evidentissimo dunque che tale ultima spesa — certamente dell'entità di oltre un miliardo negli ultimi sei anni — avrebbe potuto esser risparmiata e solo aprendo le condutture che collegano pozzi ed abitazioni al deflusso dell'acqua emunta —:

perche ciò non sia avvenuto;

quali ostacoli abbiano impedito al Governo di dar riscontro nella decima legislatura ai due atti ispettivi sopraccitati e tuttora lo impedisca nell'attuale;

se CORECO, Prefettura, Ministro dell'interno abbiano rilevato mai alcunché di irregolare nella gestione del comune di Calvizzano;

se risulti quale seguito dette la Procura della Repubblica di Napoli all'esposto del 25 luglio 1987, e se consti che abbia aperto o intenda aprire indagini in prosieguo delle eventuali precedenti o riaprendo il procedimento ove esso fosse stato archiviato in ordine ai fatti di cui al presente atto ispettivo, sia autonomamente che alla luce di nuovi esposti che le sono già pervenuti o che le perverranno al riguardo. (4-12862)

TATARELLA, MATTEOLI, BUTTI e MARENCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la Sip ha deciso per il prossimo mese di giugno la chiusura di tutti i suoi uffici aperti al pubblico, riservandosi il colloquio con gli utenti solamente per posta o attraverso sportelli telefonici;

con questa decisione la Sip opera un vero e proprio declassamento considerando gli utenti come clienti e tenendo aperti solo alcuni negozi sociali e moltissimi negozi privati in *franchising* con il compito di vendere apparecchi telefonici;

se ciò avverrà, la Sip sarà la prima società di servizio pubblico, in Italia e in Europa, a non avere uffici fisici aperti al pubblico, violando il principio basilare di responsabilità nei confronti degli utenti che si manifesta con il libero accesso degli stessi alle Sedi sociali della concessionaria —:

se non ritengano urgente ed opportuno intervenire immediatamente per evitare che un diritto inviolabile degli utenti sia annullato dalla Sip con atto unilaterale e motivato dalla sicurezza che la sua fonte primaria di entrate (la telefonia di base di cui ha il monopolio) è in ogni caso garantita tramite il meccanismo del canone e la possibilità di lievitazione dello stesso in base a semplice atto del Ministero delle poste;

se non ritengano altresì intervenire per vietare alla Sip detta arbitraria chiusura anche ai sensi degli articoli della vigente convenzione. (4-12863)

TATARELLA, MATTEOLI, BUTTI e MARENCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da qualche tempo la SIP obbliga i nuovi utenti della categoria affari a pagare, sotto la voce « anticipo conversazioni interurbane », somme che vanno dalle 200 mila lire in su, rifiutando il perfezionamento del contratto d'utenza senza tale pagamento;

con questo sistema, non applicato agli enti pubblici, ministeri e comuni, la SIP incassa somme superiori al 250 per cento delle spese di impianto, gestendo a lungo e con piena disponibilità queste risorse, incamerate in violazione al Regolamento di servizio ed alla convenzione che gli assicura il monopolio;

le suddette somme sarebbero incassate per far fronte alle difficoltà di gestione

dei crediti, causata dalla lentezza amministrativa e dalla morosità di partiti, ministeri ed enti —:

se non si ritenga opportuno obbligare la SIP al rispetto del Regolamento di servizio in merito agli anticipi sulle conversazioni interurbane, giungendo alla restituzione agli utenti interessati delle somme indebitamente riscosse. (4-12864)

MENGOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la violenza nell'informazione attraverso la televisione e la stampa minaccia oggi l'infanzia e fa ogni giorno numerose « vittime »;

esiste un « comitato nazionale di garanzia per l'informazione dei minori » che ottiene risultati sconfortanti e vede continuare indisturbata questa « violenza »;

settori nei quali questa « violenza » colpisce con intensità e frequenza maggiori sono quelli dei bambini « divisi », « adottati », « handicappati », « nomadi », ecc. —:

quali iniziative si intendano assumere per fronteggiare la « violenza » fatta all'infanzia più sopra descritta. (4-12865)

LATRONICO. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — considerato che:

l'Italia dovrà rispondere alla CEE in merito alla copertura prevista dal Tesoro per i debiti EFIM;

il professor Predieri ha il compito di rendere esecutiva la legge di scioglimento dell'EFIM;

il professor Predieri ha a disposizione un fondo di 9.000 miliardi per sopprimere l'ente e liquidare i creditori;

la Corte dei conti ha bloccato il decreto del Ministero del tesoro di garanzia ai finanziamenti alle imprese in affitto;

il professor Predieri ha messo in atto una lunga serie di aumenti di capitale delle aziende dei comparti difesa e spazio per le quali avrebbe chiesto anticipazioni a banche ed istituti di credito —:

perché il professor Predieri proponga aumenti di capitale di alcune aziende quando il suo compito è di liquidare l'EFIM;

perché il professor Predieri intenda attingere e sfondare il fondo da 9 mila miliardi stornando dei capitali da un fondo che per definizione istituzionale deve essere utilizzato per liquidare i debiti contratti dall'EFIM;

perché il professor Predieri chiedendo anticipazioni a istituti bancari e di credito si ponga in una posizione debitoria non prevista dalla legge di scioglimento dell'EFIM. (4-12866)

SCALIA, MATTIOLI e RUTELLI. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali, dell'ambiente, per i problemi delle aree urbane e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la società Agricola Cecilia Metella Srl, sede in via Appia Antica n. 167 ha richiesto una concessione edilizia n. 1254/C-O/r 3009-1991 per il Casale cosiddetto della « Giostra », censito dalla Carta dell'Agro con il n. 523 nel foglio 24 N (lotto compreso tra via Appia Pignatelli e via Cecilia Metella a Roma);

sul Casale esiste un vincolo monumentale e ricade in zona N del piano regolatore generale e specificamente all'interno del comprensorio del Parco dell'Appia Antica e della perimetrazione dello stesso Parco prevista dalla legge regionale n. 66 del 1988;

la normativa delle zone N del piano regolatore detta all'articolo 15: « La zona è destinata a verde pubblico attrezzato, e gli

interventi sono possibili, solo in presenza di piani particolareggiati o di altri strumenti attuativi e di progetti di utilizzazione estesi a congrui ambiti territoriali approvati dal consiglio comunale », inoltre gli stessi interventi « Non debbono arrecare alcun pregiudizio al godimento e agibilità del verde pubblico da parte della cittadinanza alle alberature esistenti e alle caratteristiche panoramiche e ambientali del complesso;

la legge regionale 66/88 all'articolo 16 dispone: « Entro i confini del Parco è vietato fino all'approvazione del piano di assetto, di cui all'articolo 6 eseguire opere edilizie-manufatti di qualsiasi genere e aprire nuove strade... Raccogliere o danneggiare specie vegetali, eseguire tagli di piante, salvo per le zone mantenute a destinazione agricola e dentro i limiti di tale destinazione »;

la competenza del rilascio delle concessioni edilizie spetta alla XV Ripartizione del comune di Roma « Assessorato all'edilizia privata » e la tutela dei vincoli è delegata alla Soprintendenza ai monumenti e beni ambientali e alla regione Lazio, infine il controllo della regolarità dei lavori è demandata all'XI Circoscrizione;

sul progetto protocollato con il n. 7805/90 la sottocommissione edilizia, nella seduta del 27 aprile 1990, aveva riportato all'unanimità dei membri il seguente parere: « si sospende per consentire all'interessato di presentare nuovi tipi in cui venga mantenuta l'attuale conformazione a due falde della copertura e nuova documentazione, che testimonia l'eventuale preesistenza della finestra del piano sottotetto »;

le condizioni di approfondimento alle modifiche, poste dalla sottocommissione edilizia, non trovavano acquisiti altri elementi che potessero portare a variazioni di tipi, tale da pregiudicare l'aspetto originale del Casale;

una progressiva manomissione e alterazione dello stato originale del tetto con

presumibile innalzamento e trasformazione dello stesso da due a quattro falde, con successiva creazione di un piano sottotetto utile, con finestra non preesistente, sbancamenti e cambiamenti di quote del terreno, taglio di alberature e piantumazioni di nuove alberature oltre a probabile reazione di piani interrati. Inoltre pur nell'ambito di un restauro dichiarato « conservativo » vengono mantenute una serie di modifiche esterne;

una analisi cartografica anche superficiale della zona evidenzia quale frattura e danno paesistico comportano le uscite e le strade di accesso alla proprietà privata che si inserisce in un complesso monumentale tra i più prestigiosi del Parco, tra il Circo di Massenzio e la Tomba di Cecilia Metella, oggetto quindi di particolare attenzione del futuro piano di assetto del Parco —;

quali provvedimenti verranno presi per la tutela e l'integrità di uno dei parchi più interessanti dell'Europa;

se il Ministro dell'interno non ritenga di dover predisporre una indagine amministrativa sulla regolarità del rilascio della concessione edilizia. (4-12867)

PASETTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che in data 28 marzo 1993, alle ore 12, l'interrogante doveva tenere un comizio elettorale nella città di Adria;

che a tale scopo veniva data regolare comunicazione al competente comune affinché venissero predisposte le misure necessarie a che il comizio si potesse tenere;

che venne sì data dal Sindaco disposizione in data 24 marzo 1993 affinché venisse predisposto il palco per il comizio, ma che a tale lettera non seguì nessun atto concreto;

che, infatti, il giorno indicato per il comizio e all'ora dello stesso, non esisteva alcuna misura atta a far sì che il comizio

si potesse regolarmente tenere, ed in particolare non risultava predisposto il palco per l'oratore —:

quali indagini intenda condurre per acclarare le responsabilità del fatto e quali provvedimenti si intendano adottare in seguito a tale accertamento. (4-12868)

TURRONI, SCALIA, LECCESE e PECORARO SCANIO. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

è stato ricostituito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali e il Ministro è in procinto di nominare i membri dei singoli Comitati di settore;

sono note le esperienze del passato quadriennio del Consiglio nazionale per i beni culturali e dei Comitati di settore che, in alcuni casi, hanno visto operare personaggi di dubbia competenza, di equivoca provenienza, legati spesso più a vicende politiche che scientifiche o professionali con particolare riferimento al Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici;

in numerosi casi sembrano essersi verificati e per il futuro potrebbero verificarsi, questioni di incompatibilità tra la funzione consultiva e di controllo dei singoli membri del Comitato stesso e attività di progettazione svolta da congiunti dei medesimi membri —:

se non intenda il Ministro dare un inequivoco segnale di chiarezza attraverso un totale rinnovamento nella composizione dei Comitati di settore;

se non intenda il Ministro di dover eliminare anche il verificarsi dei casi di manifesta incompatibilità sopra detti;

se non ritenga il Ministro di dover rompere decisamente con il passato valorizzando al massimo entrambe le componenti universitarie elette fra i professori ordinari e gli associati favorendo così una effettiva collaborazione tra l'università e i beni culturali;

se non intenda infine il Ministro prevedere del pari ogni totale incompatibilità tra membri dei Comitati di settore e componenti di commissioni di alta vigilanza o comitati scientifici e altre funzioni di amministrazione attiva escludendo così qualsivoglia forma di incarico, retribuito e non, che di per sé si ponga come elemento confliggente nello svolgimento delle operatività. (4-12869)

BONATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se, in relazione alla Fiera Marmomacchine di S. Ambrogio di Valpolicella (VR), corrisponda al vero che:

1) la convenzione sottoscritta nel 1988, tra il comune di S. Ambrogio e la Fiera di Verona fosse o dovesse essere a conoscenza del Ministero dell'industria;

2) se la convenzione prevedesse il mantenimento della titolarità della Manifestazione Marmomacchine in capo al comune di S. Ambrogio e l'affidamento della gestione amministrativa e organizzativa della manifestazione alla Fiera di Verona;

3) se il decreto di autorizzazione di Intermarmoch del 3 marzo 1993 contenga la seguente motivazione: viste le note n. 223418 e 223309 del 27 novembre 1992 rispettivamente indirizzate al comune di S. Ambrogio e al Consorzio Valpolicella con le quali si è data comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990;

4) se il decreto predetto contenga la seguente motivazione: vista l'istanza di Fiera Verona in data 9 gennaio 1992 per l'autorizzazione dello svolgimento nel 1993 della manifestazione;

per quali motivi, in base alla legge n. 241 del 1990, articoli 7 e seguenti, non sia stata inviata immediatamente la comunicazione al soggetto contro interessato

circa l'avvio del procedimento e si sono aspettati ben 10 mesi per la notifica.

(4-12870)

NEGRI. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che:

circa un anno fa il gruppo consiliare Lega Nord di Lodi segnalava che alcuni enti e associazioni statali erano in grave arretrato nella corresponsione di affitti relativi a locali di proprietà del comune;

nonostante l'ampio risalto dato all'iniziativa non si è in alcun caso provveduto a regolarizzare la situazione che si è, al contrario, in molti casi aggravata;

il comune di Lodi versa in una molto precaria situazione economica in buona parte causata da una poco lucida politica impositiva operata dallo Stato nei confronti degli enti locali —:

se risulti vero che, tra l'altro, lo Stato sia arretrato di oltre 155 milioni per l'affitto della caserma di polizia stradale di via Piacenza e di quasi 29 milioni per la caserma della guardia di pubblica sicurezza di piazza Castello;

se esistano altre situazioni analoghe nei comuni del Lodigiano.

se e quando lo Stato intenda provvedere a sanare la propria posizione debitoria.

(4-12871)

VENDOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

La Gazzetta del Mezzogiorno del 28 marzo 1993 ha dato notizia dell'incredibile situazione in cui versa la Scuola media statale « Leonardo da Vinci » di Bari, che da 60 anni è priva di una sede propria ed è stata finora allocata fortunatamente in edifici privati presi in affitto dal Comune;

su tutto il caso gli insegnanti della suddetta scuola — come si apprende dalla

medesima fonte giornalistica — hanno presentato un esposto alla Magistratura;

in particolare, la « Leonardo da Vinci » appare quasi irrimediabilmente danneggiata dalla precaria sistemazione logistica, in quanto vittima di un calo delle iscrizioni dovuto a « una corsa all'accaparramento degli alunni da parte di altre due scuole medie presenti nel territorio » (come recita l'articolo citato), scuole che avrebbero goduto di un trattamento decisamente migliore sotto il profilo delle destinazioni di strutture edilizie e di attrezzature —:

se risulti che il Provveditorato agli studi di Bari:

a) sia al corrente della situazione denunciata e come abbia operato per porvi rimedio;

b) sia intervenuto presso il comune di Bari, e in quali forme, per rappresentare la gravità dei fatti e per ottenere una giusta e tempestiva soluzione dei problemi edilizi della « Leonardo da Vinci »;

c) confermi o smentisca l'esistenza di un fenomeno preoccupante e intollerabile come la « corsa all'accaparramento degli alunni » da parte delle scuole medie in concorrenza fra loro;

d) ritenga che il rapporto fra le iscrizioni alle singole scuole medie sia equilibrato e risponda alla struttura del territorio; in caso contrario, che cosa abbia fatto per assicurare pari dignità a tutte le istituzioni di scuola pubblica e impedire che esse si comportino come soggetti di natura privatistica che lottano per interessi particolari o addirittura per la sopravvivenza;

e) se, infine, abbia elaborato come gli è fatto obbligo per legge un piano di razionalizzazione e di sviluppo dell'istruzione pubblica nella città di Bari, e che cosa esso preveda per la scuola « Leonardo da Vinci » e per tutte le altre scuole che in numero crescente (come *La Gazzetta del Mezzogiorno* quotidianamente documentata)

sono indotte a protestare individualmente e perfino in conflitto fra loro. (4-12872)

PIRO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e previdenza sociale e per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

Maurizio Fanti, portatore di *handicap* psichico, lavorava da quattro anni nella azienda CESAB di Bologna, dove era stato assunto in virtù della legge n. 482 del 1968;

Maurizio Fanti, nonostante l'*handicap*, ha dato sempre il massimo di contributo alla attività lavorativa ed è stato licenziato perché dopo insistenti richiami, eccessivi per la sua reattività, si è visto infliggere due giorni di sospensione e non si è poi presentato al lavoro;

in data odierna i lavoratori della CESAB di Bologna hanno dovuto scioperare per protesta verso l'inqualificabile comportamento della direzione aziendale —:

come giudichino il comportamento dell'azienda e se ravvisino gli estremi di violazione della legge n. 104 del 1992 (legge quadro per la tutela dei portatori di *handicap*), nonché dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970). (4-12873)

TRABACCHINI. — *Ai Ministri della difesa e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che

l'articolo 74 del decreto-legge n. 29 del 1993 ha abrogato i commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980;

i commi in questione prevedevano la possibilità per il personale civile in servizio, che aveva espletato per almeno cinque anni mansioni superiori ed in possesso di atti certi, di essere inquadrato, previo superamento di una prova selettiva, ad un profilo professionale appartenente ad una qualifica professionale superiore;

tali disposizioni, fin dall'entrata in vigore della legge n. 319 del 1980, non sono mai state applicate e si sono generate numerosissime distorsioni ed aspettative. Basti pensare che solo nella Amministrazione della difesa più di 6.000 operai sono stati adibiti a mansioni d'ufficio e migliaia di impiegati espletano mansioni superiori;

dette mansioni superiori espletate da un numero così alto di lavoratori trovano riscontro in atti certi e documentati, quali rapporti informativi, ordini di servizio e, addirittura, decreti di conferimento di incarico registrati dalla Corte dei conti, mentre in altri casi tali situazioni sono suffragate da dichiarazioni rese dai direttori generali e/o comandanti di enti che, è opportuno ricordare costituiscono piena prova fino a querela di falso;

tutto ciò ha generato delle aspettative che non possono essere ritenute completamente infondate e non devono essere cancellate con un colpo di spugna come tenta di fare l'articolo 74 del decreto-legge n. 29 del 1993, inoltre l'articolo 57 del citato decreto-legge n. 29 regolamenta diversamente il cosiddetto « mansionismo », limitandolo temporaneamente (3 mesi) e vincolandosi a precise condizioni (vacanze organiche, etc.);

il comma 3 del succitato articolo 57 precisa che « l'assegnazione alle mansioni superiori è disposta sotto la propria responsabilità disciplinare e patrimoniale del dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui il dipendente presta servizio ... » e ciò ha già comportato nell'A.D. l'emissione di ordini di servizio in cui quel personale, espletante da anni mansioni superiori, è stato riportato alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;

in casi come quello dello Stabilimento Militari Materiali Elettronici di Precisione, ad esempio, si arriva al paradosso che ad una unilaterale azione del Comandante (senza neanche informare le organizzazioni sindacali e/o i lavoratori), che annulla gli incarichi fin qui ricoperti, segue la richiesta di collaborazione con le professionalità superiori. Oltre il danno la beffa;

l'A.D. inoltre estende questa distorta applicazione del decreto-legge n. 29 del 1993 anche ad organi collegiali di gestione quali il Consiglio di Amministrazione e per ultimo alla Commissione per i trasferimenti del personale civile rispetto ai quali i rappresentanti dell'Amministrazione sono stati estromessi senza alcun confronto con le parti;

in particolare il Consiglio di Amministrazione, pur senza la fino ad ora prevista rappresentanza sindacale, continua a mantenere le stesse attribuzioni in materia di gestione del personale il che è palesemente una distorsione giuridica —

se i Ministri interrogati sono a conoscenza di quanto sopra;

se il Ministro della difesa non ritenga che tali comportamenti comportino dei gravi rischi di paralisi di interi settori amministrativi della difesa;

se non si ritenga che tutto ciò costituisce un ulteriore e ingiustificato avvilitamento del personale che si trova ad effettuare mansioni inferiori che non svolgeva più da anni;

se non si ritenga urgente una normativa adeguata a tale situazione riconoscendo in primo luogo quei casi personali, certi e riscontrabili e, comunque come si intende intervenire tempestivamente per riportare le cose su un terreno di serietà e di corretta gestione del personale.

(4-12874)

CICCIOMESSERE e PIRO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

le organizzazioni sindacali hanno sollevato notevoli riserve sulle condizioni di dismissione dell'azienda Matec di Scandicci del gruppo Savio (ENI);

il valore dell'immobile oscilla fra i 45-50 miliardi; i mezzi produttivi hanno un valore superiore ai 10 miliardi; i crediti esigibili in Italia e all'estero si aggirano sui 50 miliardi;

l'azienda detiene il 35-40 per cento del mercato mondiale delle macchine per calzetteria e la domanda è stabile;

nel 1992 l'azienda ha registrato una perdita di circa 8 miliardi comprensiva degli ammortamenti sugli investimenti (negli ultimi tre anni sono stati effettuati investimenti per circa 9 miliardi);

risulterebbe che il prezzo di acquisizione della Matec da parte dell'impresa Lonati di Brescia non supererebbe i 25 miliardi —

se queste notizie risultassero confermate, quali ragioni o interessi spingano ad alienare la Matec a condizioni così svantaggiose, tenendo inoltre conto che la cessione di questa azienda al suo unico concorrente nazionale creerebbe una situazione di monopolio e potrebbe pregiudicare la continuità dell'attività aziendale.

(4-12875)

COLAIANNI, LECCESE, PERINEI e VENDOLA. — *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il consorzio di Bonifica Apulo Lucano, dopo aver previsto alla fine degli anni sessanta la realizzazione di una diga in località Capodacqua, ebbe ad approvare con delib. Deputazione Amministrativa n. 125 del 1° giugno 1987 un progetto per la sistemazione idraulica del bacino del torrente Capodacqua, complementare alla diga progettata sul detto torrente: sei laghetti collinari, con opere di sbarramento, tre pozzi e tre torri eoliche con alcuni ponti (una ventina);

la regione Puglia — avendo con delib. C.R. n. 611 del 31 luglio 1987, già inserito nel II Piano Annuale del Triennio 1988-1990 per l'intervento straordinario di cui alla legge n. 64 del 1986, esclusivamente la realizzazione della diga di Capodacqua senza far cenno alla utilizzazione irrigua del bacino — dopo la richiesta del Consorzio, con delibera di Giunta n. 27 del 27 gennaio 1989 (quindi in palese violazione

delle previsioni della legge n. 64 del 1986 che demanda al Consiglio regionale ogni intervento in materia di piani per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno), modificava il detto piano trasformando il progetto per la realizzazione della diga di Capodacqua nel progetto per la sistemazione idraulica del bacino di Capodacqua con utilizzazione irrigua delle acque alte;

benché il progetto di irrigazione fosse complementare alla realizzazione della diga, il CIPE, di concerto con il Ministro del Mezzogiorno, lo ha inserito nel II piano annuale del triennio 1988-1990 pur consapevole che la suddetta diga giammai sarebbe stata realizzata. Ne deriva l'illogica conseguenza di voler regolamentare il flusso e la raccolta di acque che non potranno essere dirette da nessuna parte;

L'area interessata dal progetto risulta sottoposta, in misura diversa, a numerosi vincoli idrogeologici, (cfr. nota assessorato agricoltura n. prot. 3530 del 5 giugno 1989) e ambientali (cfr. nota soprintendenza beni ambientali n. prot. 19752 del 16 giugno 1989 e nota uff. Centr. BB.AA. e SS. n. prot. 3625/89/IIG/A del 28 novembre 1989), e lo stesso Comitato regionale Tecnico Amministrativo esprimeva parere favorevole (giusta voto n. 273 del 28 ottobre 1987), rilevando, però, che in alcuni aspetti di dettaglio il progetto risulta carente, e non tutti i comuni interessati dall'intervento provvedevano a rilasciare il preventivo nulla osta (per esempio Spinazzola e Gravina);

il Consorzio di Bonifica, stipulata la convenzione (n. 316/88 del 3 luglio 1990) con l'Agensud ai sensi della legge n. 64 del 1984 e bandita la gara secondo le previsioni dell'articolo 24 lettera b) legge n. 584 del 1977 (16 ottobre 1990), l'aggiudicava all'Associazione Temporanea d'impresa Dibattista Domenico - Intercantieri;

senonché la Relazione Generale del progetto aggiudicatario apportava le seguenti modifiche presentate come « varianti tecnologiche »: a) sostituzione di un laghetto; b) variazione dei canali; c) variazione del materiale per l'impermeabilizza-

zione; d) maggiore numero dei ponti; e) realizzazione di 5 pozzi anziché 3; f) installazione di un attrezzamento irriguo; 9) creazione di una pista intorno ai laghetti e recinzione di essi. È di tutta evidenza come (in particolare la triplicazione dei ponti, l'aumento del numero dei pozzi, la creazione delle piste e l'individuazione di altri siti per la formazione dei laghetti collinari) trattasi di un progetto affatto diverso da quello originario, che non può non avere un differente impatto sull'ambiente e viola l'obbligo - stabilito nella lettera d'invito - di non alterare le tipologie strutturali;

L'impresa Dibattista ha dato inizio alla realizzazione del detto progetto senza curarsi di raccogliere nuovamente i pareri ed i nulla osta delle autorità preposte alla tutela dei vincoli e al controllo di conformità agli strumenti urbanistici che, peraltro, fatta eccezione per quello del CRTA, sono intervenuti tutti dopo l'approvazione del progetto da parte della regione e del Cipe;

i lavori ed il progetto in questione risultano, pertanto, sforniti dei nulla osta per la tutela dei beni paesaggistici ex legge n. 431 del 1985 ed archeologici ex legge n. 1089 del 1939 (i precedenti interventi di tali autorità erano, difatti, relativi al primo progetto che, come già detto, era del tutto differente da quello redatto in sede di gara). Le uniche autorizzazioni raccolte sono state, difatti, quelle del Corpo delle Miniere di Napoli del 15 luglio 1991 per la ricerca di acque sotterranee e del Genio Civile per la realizzazione dei pozzi a scopo irriguo del 22 gennaio 1992. In particolare, il Ministero per i beni culturali e ambientali, con nota n. prot. 127/II/s del 24 gennaio 1992 ha invitato il Consorzio di Bonifica a sottoporre al proprio vaglio il nuovo progetto (cosiddetta variante tecnologica); mentre il Ministero dell'ambiente, con nota n. prot. 382/VIA/A.51.10 del 20 gennaio 1992, riservandosi ogni attività ex articolo 6 legge n. 349 del 1986, ha chiesto notizie sui vincoli e sui nulla osta con particolare riferimento all'articolo 31 della legge n. 183 del 1989;

anche il comune di Gravina è intervenuto sulla vicenda ordinando dapprima la sospensione dei lavori in questione in quanto privi della concessione edilizia (ord. sind. n. 219 del 30 dicembre 1991) e, successivamente, rilasciando un'autorizzazione in sanatoria a condizione che « per i lavori ricadenti in zona sottoposta a vincolo archeologico e paesaggistico siano osservate le prescrizioni di cui alla nota n. 404 del 10 gennaio 1992 della soprintendenza archeologica » (n. prot. 1056/92 del 13 febbraio 1992). La modifica apparente di orientamento del comune di Gravina (che nella fase di controllo sul primo progetto aveva rilasciato il nulla osta sul presupposto che le opere fossero ubicate soltanto in zona rurale), in realtà conferma che il secondo progetto ha addirittura interessato aree diverse (in zona di interesse archeologico G4) rispetto al primo;

la soprintendenza archeologica con la suddetta nota n. prot. 404 del 10 gennaio 1992, ha ribadito che il progetto in questione coinvolge particelle (n. 41 e 61 del Fg 99) assoggettate a vincolo archeologico (confermando la diversità fra il progetto originario e la variante tecnologica), e ha riscontrato che non v'è corrispondenza tra la tipologia di lavori previsti nella coreografia di progetto (certamente quello originario a firma Romanazzi) e quelli realizzati nell'area del torrente Gravina. Secondo le osservazioni del detto Ente il progetto non prevedeva la costruzione di piste di servizio (che invadano la Gravina); difatti, come si evince dalle tavole della Variante Tecnologica, le piste rappresenterebbero un « miglioramento progettuale ».

Rileva, inoltre, la soprintendenza archeologica che, poiché parte dell'area interessata dal progetto, a sua volta è compresa all'interno dell'ulteriore progetto di realizzazione di un parco archeologico affidato al Consorzio Sidinon e denominato « Sidin », tutto debba essere riconsiderato alla luce di quanto previsto nel « Sidin »;

lo stesso Consorzio di Bonifica, consapevole delle differenze fra il progetto originario e la variante, non ha, inoltre, potuto evitare con nota n. prot. 9283 del

27 novembre 1991 di invitare l'impresa Dibattista a sospendere le operazioni di immissione nel possesso per verificare l'esattezza dell'ubicazione delle opere d'arte;

anche l'Amministrazione provinciale di Bari, con relazione allegata alla nota n. prot. 154/D.A. del 28 gennaio 1992, ha rilevato che numerose particelle in territorio di Gravina sono in area di particolare interesse archeologico (zona G4 del PRG vigente e legge n. 1089 del 1939), sì che « al fine di ottenere una riduzione degli effetti negativi conseguenti all'impatto ambientale, si renda indispensabile effettuare una rivisitazione progettuale delle opere da realizzarsi »;

le opere in corso appaiono non solo inutili (attesa l'inesistenza della diga, cui esse sono funzionali) ma anche in violazione della legge n. 349 del 1986 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988, (l'invaso complessivo dell'opera è, difatti, superiore a 100.000 metri cubi; quindi si rende necessaria la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che, di contro, non è stata effettuata), della legge regionale n. 30 del 1990. Nel caso di specie (mancano l'autorizzazione regionale ed il parere del CUR, pur essendo interessate aree archeologiche), dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1986 (manca l'accordo di programma necessario nel caso di specie in quanto, come già detto, alcune zone coinvolte dal progetto risultano vincolate), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988, articolo 2, II comma (secondo cui, a prescindere dalla obbligatorietà della V.I.A., nei casi di gare che comportano la modifica del progetto di massima, il progetto esecutivo, qualora contenga importanti variazioni, deve, comunque, essere trasmesso al Ministro dell'ambiente e al Ministro per i beni culturali al fine della verifica circa l'opportunità di effettuare la V.I.A.);

le dette opere, inoltre, pregiudicano la protezione di un'area insistente nel Parco dell'Alta Murgia, individuato con la legge quadro sulle aree protette. Gli sbar-

ramenti delle lame disegnate dalla natura si aggiungerebbero, infatti, alle altre opere che hanno danneggiato la Murgia: il laghetto artificiale di Monte Caccia, completamente secco, la diga Sagliocchia, in località La Selva (in costruzione da più di 23 anni), insediamenti abitativi abbandonati e cadenti (come il villaggio dell'Ente Riforme di Senarico) —:

quali provvedimenti intendano adottare, anche in via sostitutiva, per sospendere le opere in corso, riportare il provvedimento amministrativo nella legalità e rivalutare l'utilità e l'impatto ambientale delle opere progettate. (4-12876)

—————

**Apposizione
di una firma ad una interpellanza.**

L'interpellanza Poti ed altri n. 2-00661, pubblicata nell'allegato B ai resoconti

della seduta del 31 marzo 1993, è stata sottoscritta anche dal deputato La Gloria.

**Apposizione
di una firma ad una interrogazione.**

L'interrogazione Corsi ed altri n. 4-12799, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 31 marzo 1993, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Torchio.

**Apposizione
di una firma ad una risoluzione.**

La risoluzione Renzulli n. 7-00198, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 31 marzo 1993, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Farigu.